



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2011
COM(2011) 370 definitivo

2011/0172 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

{SEC(2011) 779 definitivo}

{SEC(2011) 780 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivazione e obiettivi della proposta

L'Unione europea si è fissata l'obiettivo di conseguire nel 2020 un risparmio del 20% di energia primaria¹ e lo ha incluso tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva².

Le stime più recenti della Commissione, che tengono conto degli obiettivi nazionali di efficienza energetica per il 2020 fissati dagli Stati membri nel contesto della strategia Europa 2020, indicano che nel 2020 l'Unione europea raggiungerà soltanto la metà dell'obiettivo del 20%³. Il Consiglio europeo⁴ e il Parlamento europeo⁵ hanno esortato la Commissione a adottare una nuova e ambiziosa strategia in materia di efficienza energetica per determinate azioni al fine di sfruttarne le elevate potenzialità.

Al fine di dare un rinnovato impulso all'efficienza energetica, l'8 marzo 2011 la Commissione ha presentato un nuovo piano di efficienza energetica (PEE) contenente misure per ottenere ulteriori risparmi in materia di fornitura e uso dell'energia.

La presente proposta legislativa traduce in misure vincolanti alcuni aspetti del PEE. L'obiettivo principale della proposta è quello di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione europea per il 2020. Per fare sì che ciò avvenga, è necessario che la proposta sia rapidamente adottata e applicata negli Stati membri.

La proposta guarda anche oltre l'obiettivo del 20% e mira a definire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione oltre il 2020. La proposta costituisce una priorità strategica del Programma di lavoro della Commissione per il 2011.

1.2. Contesto generale

In un contesto che vede un aumento delle importazioni di energia dell'Unione europea e un contestuale aumento dei prezzi, l'accesso alle risorse energetiche avrà nel medio termine un ruolo più importante, oltre al rischio potenziale di compromettere seriamente la crescita economica dell'Unione europea. Ciò spiega perché l'efficienza energetica costituisce uno degli aspetti principali dell'iniziativa faro di Europa 2020 per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse⁶. L'efficienza energetica costituisce il metodo più economico, efficace e rapido per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nonché per ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici. Come delineato nella comunicazione della Commissione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"⁷, l'efficienza energetica può aiutare l'Unione europea a conseguire e persino a superare i suoi obiettivi in materia di riduzione dei gas serra.

¹ 7224/1/07 REV 1.

² COM(2010) 2020.

³ SEC (2011) 277.

⁴ EUCO 2/1/11.

⁵ 2010/2107(INI).

⁶ COM(2011) 21.

⁷ COM(2011) 112.

Rendere l'economia dell'Unione europea più efficiente sotto il profilo energetico può inoltre avere effetti positivi sulla crescita economica e la creazione di posti di lavoro. I risparmi in campo energetico liberano risorse finanziarie che possono essere reinvestite in altri ambiti economici e possono contribuire ad alleggerire i bilanci pubblici sotto pressione. Per i singoli cittadini efficienza energetica significa bollette meno onerose. La scarsità di energia può essere affrontata in modo strategico adottando misure per migliorare l'efficienza energetica. Infine, produrre di più utilizzando meno energia dovrebbe migliorare la competitività dell'industria europea e conferirle un ruolo preminente sui mercati mondiali delle tecnologie per l'efficienza energetica. L'efficienza energetica e il risparmio energetico vanno a beneficio dell'economia europea nel suo complesso, del settore pubblico, delle imprese e dei cittadini. Per queste ragioni la strategia Europa 2020 ha individuato nell'efficienza energetica una delle priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione nei prossimi anni.

1.3. Disposizioni vigenti

L'ambito di applicazione della direttiva sulla cogenerazione (2004/8/CE) e della direttiva sui servizi energetici (2006/32/CE)⁸ si sovrappone a quello della presente proposta. Poiché le direttive citate non sono riuscite a sfruttare appieno le potenzialità di risparmio energetico, si propone che siano abrogate al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva, fatta eccezione per l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e gli allegati I, III e IV della direttiva sui servizi energetici. Le disposizioni in parola riguardano il conseguimento, entro il 2017, di un obiettivo di risparmio energetico del 9% sul consumo finale di energia di ciascuno Stato membro nei cinque anni che precedono l'applicazione della direttiva sui servizi energetici. Tale obiettivo — benché differente per portata e livello di ambizione — contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di migliorare del 20% l'efficienza energetica nell'Unione europea entro il 2020 e dovrebbe pertanto rimanere applicabile fino al 2017.

Altre disposizioni che si sovrappongono a quelle della nuova direttiva figurano all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE sull'etichettatura energetica⁹; esse saranno quindi abrogate all'entrata in vigore della nuova direttiva.

1.4. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'UE

La presente proposta è ancorata alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva¹⁰, in quanto l'obiettivo di migliorare del 20% l'efficienza energetica dell'Unione europea rientra tra i cinque obiettivi prioritari di tale strategia. Essa è inoltre una delle proposte pianificate per il 2011 al fine di conseguire gli obiettivi previsti da una delle sette iniziative fondamentali della strategia, l'iniziativa faro Europa 2020 — un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse ed è in linea e complementare con la politica dell'Unione europea in materia di clima.

La riduzione del consumo energetico, obiettivo della presente proposta, dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri a conseguire i rispettivi obiettivi in materia di quote di energia da fonti rinnovabili, quali fissati dalla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili¹¹.

⁸ GU L 144 del 27.4.2008, pag. 64.

⁹ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

¹⁰ EUCO 13/10.

¹¹ GU L 140 del 23.4.2009, pag. 16.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione, raccolta dei dati e ricorso al parere di esperti

La proposta è stata elaborata sulla base di numerosi contributi degli Stati membri e delle parti interessate, raccolti in diverse occasioni, tra cui una consultazione generale pubblica online¹². Un altro ampio esercizio di consultazione è stato lanciato nel gennaio 2011 dai gruppi di lavoro del forum di Bucarest sull'energia sostenibile (che comprende rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate)¹³. È stata effettuata un'organica valutazione dell'impatto delle opzioni proposte utilizzando i risultati di tre modelli e di numerosi studi, prendendo in esame gli impatti socioeconomici e ambientali delle opzioni e tenendo conto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2.2. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto analizza una serie di opzioni ripartite su tre livelli:

— Le **opzioni strategiche di primo livello** hanno analizzato le modalità per migliorare il quadro strategico attuale. Si tratta di un'analisi mirata soprattutto a valutare se la metodologia della direttiva sui servizi energetici per la fissazione degli obiettivi debba essere estesa fino al 2020, se sia necessario aggiungere gli obiettivi nazionali in materia di risparmio energetico per conseguire l'obiettivo del 20% a livello europeo e, in questo caso, se gli obiettivi debbano essere vincolanti o solo indicativi.

L'analisi ha concluso che è opportuno mantenere gli obiettivi della direttiva sui servizi energetici per i settori di uso finale fino al 2016 ma che, per raggiungere l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, devono essere integrati da obiettivi più ambiziosi nel contesto della strategia Europa 2020. Essa ha indicato che non è necessario che tali obiettivi siano vincolanti ora ma che misure vincolanti possono permettere di conseguire risultati analoghi o migliori. Tali misure vincolanti, in combinazione con il quadro strategico attuale, dovrebbero essere sufficienti per conseguire entro il 2020 l'obiettivo del 20% a livello di Unione europea. È necessario tuttavia assicurare un monitoraggio dei progressi realizzati e, qualora essi si rivelino inadeguati per conseguire l'obiettivo del 20% entro il 2020, adottare gli opportuni interventi correttivi.

— Le opzioni strategiche di secondo livello hanno esplorato differenti misure per valorizzare le rimanenti potenzialità economiche sui versanti della domanda e dell'offerta.

La valutazione dell'impatto ha preso in considerazione regimi obbligatori di risparmio energetico per realizzare risparmi di energia nei settori di uso finale, arrivando alla conclusione che gli obblighi di risparmio energetico potrebbero consentire di realizzare risparmi significativi ma che occorre rafforzare le disposizioni della direttiva sui servizi energetici (laddove tali obblighi costituiscono solo una delle opzioni di cui gli Stati membri dispongono per garantire che le imprese di pubblica utilità del settore energetico realizzino risparmi nei settori di uso finale). Gli interrogativi sollevati riguardano il livello dei risparmi energetici richiesti alle imprese di pubblica utilità e se l'elaborazione dei citati regimi obbligatori debba essere demandata completamente agli Stati membri o se invece le loro caratteristiche principali debbano essere almeno in parte armonizzate. La valutazione

¹² Per maggiori informazioni si veda la sezione 1.2 della relativa valutazione dell'impatto e gli allegati I e II.

¹³ Le bozze delle relazioni sono disponibili sul seguente sito Internet:
<http://ec.europa.eu/energy/efficiency/bucharest>.

dell'impatto propone di introdurre regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica con l'obiettivo di realizzare un risparmio annuo di energia finale pari all'1,5%. Se da un lato è necessario armonizzare a livello europeo determinate caratteristiche fondamentali (settori interessati, livelli di ambizione e metodi di calcolo), gli Stati membri, dall'altro, dovrebbero avere la possibilità di adeguare i regimi alle rispettive situazioni nazionali o mantenere, in larga parte, i regimi attuali. È stata presa in considerazione inoltre l'opzione di introdurre un sistema di certificati bianchi negoziabili che è stata tuttavia respinta per le stesse ragioni per cui è stata respinta l'opzione di armonizzare completamente tutti gli aspetti costitutivi del regime.

Un'altra serie di opzioni strategiche ha preso in esame misure relative al settore pubblico, concludendo che due misure potrebbero apportare benefici. In primo luogo appare necessario ristrutturare annualmente il 3% degli immobili detenuti da enti pubblici a costi ottimali, ovvero a un ritmo doppio rispetto a quanto avviene attualmente. In secondo luogo, gli enti pubblici dovrebbero avere l'obbligo di acquistare prodotti dalle elevate prestazioni energetiche e immobili che dispongano dei certificati e dell'etichettatura energetica disponibili.

Altre opzioni che presentano un considerevole impatto positivo in rapporto ai loro costi sono quelle finalizzate a promuovere il mercato dei servizi energetici, fornire informazioni migliori e più frequenti alle famiglie e alle società sul loro effettivo consumo di energia mediante bollette e contatori intelligenti e rendere obbligatori gli audit energetici per le grandi imprese. La valutazione dell'impatto ha evidenziato che tutte le misure citate sono funzionali a ridurre il deficit di informazione, ovvero uno dei fattori che ostacolano l'efficienza e che, se superato, potrebbe consentire di realizzare notevoli risparmi energetici. Altre opzioni finalizzate a promuovere l'efficienza energetica mediante misure di carattere volontario sono valutate insufficienti per cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico.

La valutazione dell'impatto analizza inoltre quali misure potrebbero consentire di cogliere le potenzialità di efficienza nei settori della trasformazione e distribuzione di energia. Essa esclude le opzioni che comportano il mantenimento delle disposizioni dell'attuale direttiva sulla cogenerazione in quanto non promuovono l'efficienza energetica in tutto il settore dell'approvvigionamento ma soltanto nell'ambito della cogenerazione e senza che sia garantita l'effettiva applicazione della stessa direttiva (gli Stati membri sono tenuti soltanto a raccogliere informazioni e a riferire alla Commissione). La valutazione suggerisce che la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica (inclusi requisiti obbligatori in materia di cogenerazione e teleriscaldamento e raffreddamento per i nuovi impianti di produzione di energia elettrica e di connessione e accesso prioritario della cogenerazione ad alto rendimento alla rete elettrica) consentirebbe di migliorare l'efficienza energetica nel campo della generazione. Anche la fissazione di obblighi di efficienza energetica per le autorità di regolamentazione del settore potrebbe contribuire a migliorare l'efficienza energetica nella trasmissione e distribuzione.

La valutazione dell'impatto ha preso in esame opzioni relative alla rendicontazione e al monitoraggio dell'applicazione. Per limitare gli oneri amministrativi garantendo al contempo un adeguato monitoraggio dei progressi, la valutazione propone una forma leggera di rendicontazione basata su una selezione di indicatori di efficienza e risparmio energetico che potrebbero essere inseriti nei programmi nazionali di riforma, integrandola con informazioni più dettagliate sulle misure e i programmi di efficienza energetica che gli Stati membri sarebbero invitati a trasmettere ogni tre anni.

— Le opzioni strategiche di terzo livello hanno analizzato la forma giuridica delle misure di primo e secondo livello, giungendo alla conclusione che, per conseguire nell'Unione europea l'obiettivo di efficienza energetica del 20%, le politiche dell'Unione devono saper valorizzare

le potenzialità di risparmio in ogni settore, inclusi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva sui servizi energetici. Per questi motivi si propone di adottare una nuova proposta legislativa che inglobi il campo di applicazione delle due direttive e lo estenda a tutti i settori in cui esistono potenzialità di risparmio energetico. La fusione delle due direttive in un unico testo legislativo è stata considerata l'opzione migliore per semplificare e rendere più coerente il quadro giuridico.

La valutazione non ha permesso di formulare valutazioni conclusive riguardo alla forma giuridica. Via via che sono state meglio precisate le disposizioni specifiche della proposta legislativa è apparso tuttavia chiaro che, dati i contenuti e la necessità di adottare ulteriori misure di attuazione a livello nazionale, una direttiva costituisce la forma giuridica più appropriata.

L'esercizio di modellizzazione utilizzato per valutare l'impatto globale delle opzioni strategiche prescelte ha indicato che, per la UE-27, l'effetto netto delle misure proposte consente di raggiungere l'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria. La valutazione dell'impatto ha dimostrato inoltre che il costo aggiuntivo per conseguire l'obiettivo generale del 20% mediante la serie di misure selezionate è modesto se comparato ai benefici. Gli effetti globali delle misure a livello socioeconomico e ambientale forniranno un forte e positivo contributo alle politiche dell'Unione europea e un sostegno alla strategia Europa 2020.

L'efficienza energetica è uno dei principali vettori per conseguire gli obiettivi della tabella di marcia per raggiungere un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050. Il prezzo delle quote ETS costituisce un importante incentivo a ridurre le emissioni di gas serra. Se gli esercizi di modellizzazione realizzati in preparazione della presente proposta hanno dimostrato che le misure permetteranno certamente di ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra, non hanno tuttavia permesso di trarre conclusioni quanto ai possibili impatti sul prezzo delle quote ETS. Nel perseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, la Commissione dovrà monitorare l'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (direttiva ETS), al fine di mantenere gli incentivi che tale sistema garantisce agli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni che saranno necessarie in futuro. In tale ambito è opportuno prendere in considerazione le misure appropriate, tra cui un riequilibrio del sistema per lo scambio di quote di emissioni, accantonando un numero di quote di emissione corrispondente a quello da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, qualora sia adottata una decisione politica in tal senso.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Sintesi delle misure proposte

La direttiva proposta stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria nel 2020 e di gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica dopo tale data. Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli e a superare alcune carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia.

Per quanto riguarda i settori di uso finale la direttiva proposta è incentrata su misure che stabiliscono requisiti per il settore pubblico, sia per quanto riguarda la ristrutturazione di immobili di sua proprietà, sia l'applicazione di norme di efficienza energetica all'acquisto di immobili, prodotti e servizi. La proposta invita gli Stati membri a definire regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica, impone audit energetici obbligatori e periodici per le grandi imprese e stabilisce una serie di requisiti per le società del settore dell'energia in materia di misurazione e fatturazione.

Per quanto riguarda il settore dell'approvvigionamento energetico, la proposta richiede agli Stati membri di adottare piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento al fine di valorizzare le potenzialità di generazione ad alto rendimento, il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti e per garantire che le norme di pianificazione territoriale siano conformi a tali disposizioni. Gli Stati membri devono adottare criteri di autorizzazione per garantire che gli impianti siano ubicati in prossimità dei punti in cui esiste domanda di calore e che tutti i nuovi impianti di produzione di energia elettrica, come pure gli impianti esistenti sottoposti ad ammodernamento sostanziale, siano equipaggiati di unità di cogenerazione ad alto rendimento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado definire condizioni di esenzione da tale obbligo a determinate condizioni. La proposta chiede inoltre agli Stati membri di stabilire un inventario dei dati di efficienza energetica per gli impianti che effettuano la combustione di carburante o la raffinazione di petrolio e di gas e fissa requisiti sull'accesso prioritario/garantito alla rete, sul dispacciamento prioritario di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento e sulla connessione dei nuovi impianti industriali che producono calore di scarto alle reti di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

Tra le altre misure proposte figurano requisiti di efficienza per le autorità nazionali di regolamentazione, azioni di formazione e sensibilizzazione, requisiti sulla disponibilità di regimi di certificazione, azioni per promuovere lo sviluppo dei servizi energetici e un obbligo per gli Stati membri di rimuovere gli ostacoli all'efficienza energetica, in particolare la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari.

La proposta, infine, contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020 e stabilisce che la Commissione deve valutare nel 2014 se l'Unione sia in grado di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% di energia primaria entro il 2020. La Commissione dovrà sottoporre la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, presentare in seguito una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale.

3.2. Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente all'articolo 194, paragrafo 1, "nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare

l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a (...) c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili". La presente proposta ha precisamente l'obiettivo di definire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica nell'Unione.

3.3. Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica alla presente proposta nella misura in cui la politica energetica non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione.

L'Unione europea si è fissata l'obiettivo di conseguire nel 2020 un risparmio del 20% di energia primaria e lo ha incluso tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020. Il quadro attuale in materia di efficienza energetica, in particolare le direttive sui servizi energetici e sulla cogenerazione, non ha permesso di cogliere tutte le potenzialità in materia di risparmio. Le misure attualmente in vigore negli Stati membri sono inoltre insufficienti per superare gli ostacoli residui a livello regolamentare e di mercato.

Le sfide in campo energetico oggetto della presente proposta (sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sostenibilità e cambiamenti climatici, come pure competitività dall'Unione europea) riguardano l'Unione europea nel suo complesso. Una risposta collettiva a livello di Unione europea è pertanto necessaria per garantire che gli interventi siano coordinati e gli obiettivi siano conseguiti in modo più efficiente.

Le misure proposte dalla nuova direttiva contribuiranno a garantire che tutti gli Stati membri apportino un contributo adeguato agli sforzi necessari per conseguire l'obiettivo del 20% e ad assicurare condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori di mercato, in particolare requisiti minimi di prestazione energetica (ad esempio in materia di accesso ai mercati pubblici, di obblighi di audit energetici per le grandi imprese, di obblighi di realizzare risparmi energetici imposti alle imprese di pubblica utilità del settore energetico e di accesso alla rete da parte dei produttori di cogenerazione). La proposta garantisce agli investitori certezza quanto al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea e un sostegno alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, quali la cogenerazione ad alto rendimento e i sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento.

3.4. Principio di proporzionalità e scelta dello strumento giuridico

La proposta non va oltre a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica. Essa fissa requisiti rigorosi in materia di efficienza energetica in una serie di settori ma gli Stati membri mantengono un livello elevato di discrezionalità per adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica adeguate alle rispettive situazioni nazionali.

Lo strumento scelto è la direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri nel diritto nazionale. La direttiva definisce l'obiettivo finale da conseguire e i requisiti generali ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per adattarne l'applicazione alle rispettive specificità nazionali. Nel caso in questione lo strumento della direttiva è sufficiente a conseguire gli obiettivi della proposta. Pertanto, il livello di limitazione imposto è proporzionato all'obiettivo che si vuole raggiungere.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come indicato nella scheda finanziaria allegata alla presente direttiva, quest'ultima sarà attuata utilizzando il bilancio attuale e non inciderà sul quadro finanziario pluriennale.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5.1. Semplificazione dell'acquis

La proposta contribuisce alla semplificazione dell'acquis per quanto essa non sia inclusa nell'elenco di misure del piano di lavoro sulla semplificazione. Con l'adozione della presente proposta le direttive sui servizi energetici e sulla cogenerazione saranno sostituite da un'unica direttiva che permetterà di affrontare con un approccio unico gli aspetti dell'efficienza e del risparmio energetico. Un certo livello di semplificazione amministrativa dovrebbe risultare inoltre dalla necessità di recepire una sola direttiva anziché due.

Attualmente entrambe le direttive prevedono obblighi di rendicontazione, che saranno sostituiti da una serie unica di relazioni annuali (più organiche ogni tre anni) basate sul processo di rendicontazione previsto dalla strategia Europa 2020.

La presente proposta, inoltre, semplifica i requisiti di quantificazione dei risparmi energetici previsti dalla direttiva sui servizi energetici, contribuendo così a ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi che gravano attualmente sugli Stati membri.

5.2. Abrogazione della normativa vigente

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di atti legislativi attualmente in vigore. Si tratta in particolare dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE e delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e gli allegati I, III e IV, della direttiva 2006/32/CE saranno abrogati soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

5.3. Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta include diverse clausole di riesame.

5.4. Rifusione

La proposta non prevede rifusione.

5.5. Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

5.6. Spazio economico europeo (SEE)

La proposta riguarda aspetti rilevanti ai fini del SEE e, pertanto, dovrebbe applicarsi a quest'ultimo.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea¹⁴,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁵,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁶,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si trova di fronte a sfide senza precedenti determinate da una maggiore dipendenza dalle importazioni di energia, dalla scarsità di risorse energetiche e dalla necessità di limitare i cambiamenti climatici e di superare la crisi economica. L'efficienza energetica rappresenta un mezzo efficace per affrontare tali sfide, in quanto consente di migliorare la sicurezza di approvvigionamento dell'Unione, riducendo il consumo di energia primaria e diminuendo le importazioni di energia. Essa può contribuire inoltre a ridurre le emissioni di gas serra in modo efficace ed economico e quindi a ridurre i cambiamenti climatici. Il passaggio a un'economia più efficiente sotto il profilo energetico dovrebbe inoltre accelerare la diffusione di soluzioni tecnologiche innovative e migliorare la competitività dell'industria dell'Unione, dando impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro di elevata qualità in diversi settori connessi con l'efficienza energetica.
- (2) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007 hanno sottolineato la necessità di migliorare l'efficienza energetica nell'Unione al fine di conseguire l'obiettivo di un risparmio del 20% (in rapporto alla previsioni) sul consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020. Tale obiettivo può essere

¹⁴ GU C ... del ..., pag. .

¹⁵ GU C ... del ..., pag. .

¹⁶ GU C ... del ..., pag. .

quantificato in una riduzione di 368 Mtoe del consumo di energia primaria dell'Unione nel 2020¹⁷.

- (3) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 hanno confermato che l'obiettivo dell'efficienza energetica rientra gli obiettivi prioritari della nuova strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva (Strategia Europa 2020). Nell'ambito di questo processo, e al fine di attuare tale obiettivo a livello nazionale, gli Stati membri sono tenuti a fissare obiettivi nazionali di concerto con la Commissione e a indicare nei rispettivi programmi nazionali di riforma in che modo intendano conseguirli.
- (4) La comunicazione della Commissione "Energia 2020"¹⁸ colloca l'efficienza energetica al centro della strategia energetica dell'Unione europea per il 2020 e illustra la necessità di una nuova strategia per l'efficienza energetica che consentirà agli Stati membri di svincolare l'uso dell'energia dalla crescita economica.
- (5) Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica¹⁹, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a inserire nel piano d'azione rivisto per l'efficienza energetica misure atte a superare i fattori che potrebbero ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica nel 2020.
- (6) Una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 — l'iniziativa "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" — adottata dalla Commissione il 26 gennaio 2011²⁰ individua nell'efficienza energetica uno degli elementi principali per garantire la sostenibilità dell'utilizzo delle risorse energetiche.
- (7) Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 hanno riconosciuto che per conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di efficienza energetica — che attualmente sembra fuori portata — sono necessari interventi decisi per cogliere le notevoli possibilità di risparmio energetico nei settori edilizio e dei trasporti, oltretutto nei prodotti e processi di produzione.
- (8) L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato il piano di efficienza energetica 2011²¹, confermando che l'Unione non è sulla buona strada per conseguire i propri obiettivi di efficienza energetica. Per rimediare a questa situazione la strategia indica una serie di politiche e misure di efficienza energetica che interessano l'intero settore dell'energia, tra cui la generazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, il ruolo guida del settore pubblico nell'ambito dell'efficienza energetica, gli edifici e le apparecchiature, l'industria e la necessità mettere i clienti finali in condizione di gestire il loro consumo di energia. Allo stesso tempo l'efficienza energetica nel settore dei trasporti è stata presa in esame nel Libro bianco sui trasporti adottato il 28 marzo del 2011²².

¹⁷ Proiezioni realizzate nel 2007 indicano che nel 2020 il consumo di energia primaria sarà pari a 1842 Mtoe. Una riduzione del 20% corrisponde a un consumo di 1474 Mtoe nel 2020, ovvero a una riduzione di 368 Mtoe rispetto alle proiezioni.

¹⁸ COM(2010) 0639 definitivo.

¹⁹ 2010/2107(INI).

²⁰ COM(2011) 21.

²¹ COM(2011) 109 definitivo

²² COM(2011) 144 definitivo

In particolare, l'iniziativa 26 del Libro bianco invita a definire norme adeguate per le emissioni di CO₂ dei veicoli in tutti i modi di trasporto, integrandole se necessario con requisiti in materia di efficienza energetica per tener conto di tutti i tipi di sistemi di propulsione.

- (9) L'8 marzo 2011 la Commissione ha adottato inoltre "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050"²³, in cui ha messo in rilievo la necessità di intensificare gli sforzi nel settore dell'efficienza energetica.
- (10) In questo ambito risulta necessario aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica con una direttiva che, puntando sull'efficienza energetica, persegua l'obiettivo generale di ridurre del 20% entro il 2020 il consumo di energia primaria nell'Unione e di realizzare ulteriori miglioramenti in questo ambito dopo il 2020. A tal fine è opportuno stabilire un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea e definire interventi specifici per attuare alcune delle proposte incluse nel piano di efficienza energetica 2011 e concretizzare le potenzialità di risparmio energetico individuate ma non ancora valorizzate.
- (11) La decisione sulla condivisione degli sforzi (406/2009/CE)²⁴ invita la Commissione a valutare (e riferire) entro il 2012 i progressi compiuti dall'Unione e dagli Stati membri per conseguire nel 2020 l'obiettivo di ridurre il consumo di energia del 20% rispetto alle proiezioni. Essa stabilisce inoltre che, per aiutare gli Stati membri a rispettare l'impegno dell'Unione a ridurre le emissioni di gas serra, la Commissione dovrebbe proporre entro il 31 dicembre 2012, misure nuove o rafforzate per accelerare i miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica. La presente direttiva risponde a tale requisito. Essa contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi fissati dalla tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, in particolare riducendo le emissioni di gas serra del settore energetico e giungendo ad avere entro il 2050 una produzione di elettricità a zero emissioni.
- (12) Al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare un approccio integrato che includa i settori di fornitura e uso finale dell'energia. Allo stesso tempo è opportuno rafforzare le disposizioni della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia²⁵ e della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici²⁶.
- (13) È auspicabile che l'obiettivo del 20% di efficienza energetica sia conseguito grazie all'applicazione cumulativa di misure specifiche nazionali ed europee per promuovere l'efficienza energetica in diversi ambiti. Qualora tuttavia tale approccio non dia i frutti auspicati, sarà necessario rafforzare il quadro giuridico mediante un sistema di obiettivi vincolanti. In una prima fase, tuttavia, è opportuno chiedere agli Stati membri di definire una serie di obiettivi, regimi e programmi nazionali in materia di efficienza energetica. Spetterà a loro decidere se gli obiettivi debbano essere vincolanti o indicativi sul loro territorio. In una seconda fase gli obiettivi e gli sforzi individuali di ciascuno Stato membro dovrebbero essere valutati dalla Commissione, unitamente ai

²³ COM(2011) 112 definitivo.

²⁴ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

²⁵ GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

²⁶ GU L 144 del 27.4.2008, pag. 64.

dati sui progressi compiuti, per stimare le probabilità di conseguire l'obiettivo generale a livello dell'Unione e verificare in che misura i singoli sforzi siano sufficienti per conseguire gli obiettivi comuni. È opportuno, pertanto, che la Commissione operi un attento monitoraggio dell'attuazione dei programmi nazionali di efficienza energetica mediante il quadro legislativo rivisto e nell'ambito del processo Europa 2020. Qualora dalla valutazione risulti improbabile che si possa conseguire l'obiettivo generale a livello di Unione, è necessario che la Commissione proponga obiettivi nazionali obbligatori per il 2020, tenendo conto del livello di partenza dei singoli Stati membri, della loro situazione economica e della tempestività degli interventi messi in atto.

- (14) Il volume totale della spesa pubblica corrisponde al 19% del prodotto interno lordo dell'Unione. Per questo motivo il settore pubblico costituisce uno strumento importante per stimolare la trasformazione del mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti come pure per indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese per quanto riguarda il consumo di energia. Inoltre la diminuzione del consumo di energia grazie a misure che permettono di migliorare l'efficienza può liberare risorse pubbliche da destinare ad altri fini. Gli enti pubblici a livello nazionale, regionale e locale dovrebbero svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.
- (15) È necessario aumentare il ritmo delle ristrutturazioni di immobili, in quanto il parco immobiliare esistente rappresenta il settore con le maggiori potenzialità di risparmio energetico. Inoltre quello immobiliare è un settore fondamentale per conseguire l'obiettivo di ridurre dell'80-95% le emissioni di gas serra entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990. Gli edifici di proprietà degli enti pubblici rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica. È pertanto opportuno fissare un tasso annuo di ristrutturazione per tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici in modo da migliorarne la prestazione energetica, fatti salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero, di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia²⁷. L'obbligo di ristrutturare gli immobili pubblici integra le disposizioni della citata direttiva che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica.
- (16) Una serie di comuni e di altri enti pubblici degli Stati membri hanno già adottato approcci integrati al risparmio e all'approvvigionamento energetici, ad esempio mediante piani d'azione sostenibili nel settore dell'energia, come quelli adottati nell'ambito dell'iniziativa "Patto dei sindaci", e approcci urbani integrati che vanno oltre gli interventi singoli nel campo dell'edilizia o dei modi di trasporto. È opportuno che gli Stati membri incoraggino le municipalità e altri enti pubblici ad adottare piani di efficienza energetica integrati e sostenibili basati su obiettivi chiari, a coinvolgere i cittadini nella loro elaborazione e applicazione, informandoli adeguatamente in merito ai contenuti e ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi. I piani in parola possono garantire risparmi considerevoli di energia soprattutto se applicati mediante piani di gestione che consentano agli enti pubblici interessati di gestire meglio il loro consumo

²⁷ GUL 153 del 18.6.2010, pag. 13.

di energia. È opportuno incoraggiare lo scambio di esperienze tra comuni e altri enti pubblici sugli esperimenti più innovativi.

- (17) Per quanto riguarda l'acquisto di determinati prodotti e servizi e l'acquisto e l'affitto di edifici, è opportuno che gli enti pubblici che concludono contratti per opere pubbliche, forniture o servizi dimostrino un comportamento esemplare, adottando decisioni di acquisto efficaci sotto il profilo energetico, fatte salve, tuttavia, le disposizioni delle direttive dell'Unione europea in materia di appalti pubblici.
- (18) La valutazione della possibilità di introdurre un regime di "certificati bianchi" a livello di Unione ha evidenziato che un tale regime, nella situazione attuale, determinerebbe costi amministrativi eccessivi e che rischierebbe di vedere i risparmi energetici concentrati in un certo numero di Stati membri anziché ampiamente diffusi in tutta l'Unione. Quest'ultimo obiettivo può essere meglio conseguito, quantomeno nella fase attuale, mediante regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica o altre misure alternative che permettano di realizzare gli stessi risparmi di energia. È opportuno, tuttavia, che la Commissione definisca mediante un atto delegato le condizioni alle quali uno Stato membro possa riconoscere in futuro i risparmi di energia realizzati in un altro Stato membro. Dato il loro livello di ambizione, è opportuno che tali regimi siano definiti nell'ambito di un quadro comune unionale, garantendo al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per tenere pienamente conto delle associazioni nazionali degli operatori di mercato, del contesto specifico del settore dell'energia e delle abitudini dei clienti finali. È opportuno che tale quadro comune offra alle imprese di pubblica utilità del settore energetico la possibilità di offrire servizi energetici a tutti i consumatori e non solo a quelli a cui vendono energia. Ciò permetterebbe di migliorare la concorrenza sui mercati dell'energia, in quanto le imprese in questione potrebbero differenziare la loro offerta, fornendo servizi energetici complementari. Il quadro comune dovrebbe consentire agli Stati membri di inserire nei rispettivi regimi nazionali requisiti finalizzati a obiettivi sociali, per garantire in particolare che i clienti vulnerabili abbiano accesso ai benefici di una maggiore efficienza energetica. Esso dovrebbe consentire inoltre agli Stati membri di esonerare le piccole imprese dall'obbligo dell'efficienza energetica. La comunicazione della Commissione relativa a uno "Small Business Act"²⁸ per l'Europa fissa principi che gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione, qualora decidano di non avvalersi di tale possibilità.
- (19) Per cogliere le potenzialità di risparmio in determinati segmenti di mercato in cui gli audit energetici non rientrano generalmente nell'offerta commerciale (nuclei familiari, piccole e medie imprese), è opportuno che gli Stati membri ne garantiscano la disponibilità. Dati i risparmi significativi che possono essere realizzati grazie agli audit energetici, è opportuno che essi siano obbligatori e effettuati con cadenza periodica.
- (20) È necessario che gli audit siano realizzati in modo indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi. Il requisito dell'indipendenza permette che gli audit siano realizzati da esperti interni, purché essi siano qualificati o accreditati e non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto di audit e a condizione che gli Stati membri abbiano

²⁸

COM(2008) 394 definitivo

adottato un sistema per garantirne e verificarne la qualità e per comminare sanzioni se necessario.

- (21) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, occorre tener conto dei vantaggi in termini di efficienza e di risparmio ottenuti tramite l'applicazione diffusa di innovazioni tecnologiche efficienti sotto il profilo costi/benefici, ad esempio i contatori intelligenti. Per massimizzare i benefici di tali informazioni in termini di risparmio energetico, è necessario che i clienti finali siano in grado di visualizzare gli indicatori di costo e di consumo e che ricevano regolarmente bollette individuali basate sul consumo effettivo.
- (22) Nel mettere a punto le misure di miglioramento dell'efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri tengano in debito conto la necessità di garantire un corretto funzionamento del mercato interno e un'applicazione coerente dell'acquis, in conformità delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (23) La cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento presentano significative possibilità di risparmio di energia primaria che sono largamente inutilizzate nell'Unione. È opportuno che gli Stati membri mettano a punto piani nazionali per sviluppare la cogenerazione ad alto rendimento e il teleriscaldamento e teleraffreddamento. I piani dovrebbero interessare un periodo sufficientemente lungo per garantire agli investitori informazioni relative ai piani nazionali di sviluppo e contribuire a creare un contesto stabile e favorevole agli investimenti. È opportuno che i nuovi impianti di produzione di energia elettrica, come pure gli impianti esistenti profondamente ammodernati o i cui permessi o licenze sono rinnovati, siano equipaggiati di unità di cogenerazione ad alto rendimento per recuperare il calore di scarto derivante dalla produzione di elettricità. Il calore di scarto potrebbe poi essere trasportato là dove è necessario mediante le reti di teleriscaldamento. A tal fine è opportuno che gli Stati membri adeguino i criteri di autorizzazione per garantire che gli impianti siano ubicati in siti in prossimità dei punti in cui si registra una domanda di calore. È necessario tuttavia che gli Stati membri possano stabilire condizioni di esenzione da tali obblighi laddove siano soddisfatte determinate condizioni.
- (24) È opportuno che la cogenerazione ad alto rendimento sia definita in base al risparmio energetico offerto dalla produzione combinata rispetto alla produzione separata di calore e di elettricità. Le definizioni di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento utilizzate nella legislazione dell'Unione non pregiudicano l'uso di definizioni diverse nelle legislazioni nazionali per finalità differenti da quelle stabilite nella legislazione dell'Unione. Per massimizzare il risparmio energetico ed evitare di perdere opportunità in tal senso, è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni di esercizio delle unità di cogenerazione.
- (25) Per aumentare la trasparenza a favore dei clienti finali nella scelta fra l'elettricità da cogenerazione e l'elettricità prodotta con altre tecniche, è necessario garantire l'origine della cogenerazione ad alto rendimento sulla base di valori di rendimento di riferimento armonizzati. I sistemi di garanzia di origine non implicano di per sé il diritto di beneficiare di meccanismi di sostegno nazionali. È importante che la garanzia di origine possa coprire tutte le forme di elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e che le garanzie di origine siano distinte dai certificati scambiabili.

- (26) È opportuno tenere conto della struttura specifica dei settori della cogenerazione e del teleriscaldamento e teleraffreddamento, che comprendono molti produttori di piccole e medie dimensioni, soprattutto in sede di revisione delle procedure amministrative per ottenere l'autorizzazione a sviluppare capacità di cogenerazione, in linea con il principio che prevede una corsia preferenziale per la piccola impresa.
- (27) La maggior parte delle imprese dell'Unione europea sono piccole e medie imprese (PMI) e presentano enormi potenzialità di risparmio energetico. Per aiutarle ad adottare misure di efficienza energetica, è opportuno che gli Stati membri definiscano un quadro favorevole per garantire a tali imprese assistenza tecnica e informazioni mirate.
- (28) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali²⁹ ha inserito l'efficienza energetica tra i criteri utilizzati per determinare le migliori tecniche disponibili che dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione degli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione, tra cui gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW. Tuttavia la direttiva garantisce agli Stati membri la possibilità di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità di combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio in situ in relazione alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità³⁰. Per garantire il conseguimento di significativi miglioramenti dell'efficienza energetica negli impianti di generazione di elettricità e calore e nelle raffinerie di petrolio e gas, è necessario monitorare i livelli effettivi di efficienza energetica comparandoli con i corrispondenti livelli ottenibili grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. È opportuno che la Commissione effettui un confronto tra i livelli di efficienza energetica e prenda in considerazione la possibilità di proporre misure aggiuntive qualora ravvisi discrepanze significative tra i livelli effettivi di efficienza energetica e i corrispondenti livelli ottenibili grazie all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. È opportuno che le informazioni raccolte sui valori effettivi di efficienza energetica siano utilizzate per la revisione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore di cui alla decisione 2007/74/CE della Commissione del 21 dicembre 2006³¹.
- (29) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, norme in materia di assunzione e ripartizione dei costi per le connessioni alla rete e il potenziamento della rete e per gli adeguamenti tecnici necessari per integrare i nuovi produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, tenendo conto degli orientamenti e dei codici elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE)

²⁹ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

³⁰ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

³¹ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 183.

n. 1228/2003³² e del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005³³. È opportuno che i produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento siano autorizzati a indire una gara d'appalto per i lavori di connessione. Occorre facilitare l'accesso alla rete dell'elettricità prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento soprattutto per le unità di piccola cogenerazione o di microcogenerazione.

- (30) Per l'attuazione della presente direttiva — ad esempio per quanto concerne la conformità con i requisiti in materia di audit energetici e l'applicazione dei regimi obbligatori di efficienza energetica — è necessaria la disponibilità di un numero sufficiente di professionisti affidabili competenti nell'ambito dell'efficienza energetica. Occorre pertanto che gli Stati membri attuino regimi di certificazione dei fornitori di servizi energetici, audit energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica.
- (31) È necessario continuare a sviluppare il mercato dei servizi energetici per garantire la disponibilità di domanda e offerta di servizi energetici. La trasparenza, ad esempio mediante elenchi di fornitori di servizi energetici, può contribuire a tale obiettivo. Anche i contratti tipo e gli orientamenti, in particolare per quanto riguarda i contratti di prestazione energetica, possono contribuire a stimolare la domanda. Come in altre forme di finanziamento tramite terzi, nei contratti di prestazione energetica il beneficiario dei servizi energetici evita i costi dell'investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare in tutto o in parte l'investimento effettuato da terzi.
- (32) È necessario individuare e rimuovere le barriere di tipo regolamentare e non regolamentare che ostacolano l'uso dei contratti di prestazione energetica e le forme di finanziamento tramite terzi per realizzare risparmi energetici. Tali barriere comprendono norme e pratiche contabili che ostacolano gli investimenti di capitale e impediscono che i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente ripresi nella contabilità per l'intera durata dell'investimento. A livello nazionale è necessario inoltre affrontare il problema degli ostacoli — dovuti alla frammentazione degli incentivi tra i differenti soggetti — che frenano la ristrutturazione del parco immobiliare esistente.
- (33) È opportuno che gli Stati membri e le regioni siano incoraggiati a utilizzare appieno i Fondi strutturali e di coesione per stimolare gli investimenti nelle misure di miglioramento dell'efficienza energetica. Gli investimenti nell'efficienza energetica possono contribuire alla crescita economica, all'occupazione, all'innovazione e alla riduzione dei disagi per le persone a basso reddito ("fuel poverty") e contribuiscono pertanto alla coesione economica, sociale e territoriale. Finanziamenti potrebbero essere erogati per misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e per fornire nuove competenze che favoriscano l'occupazione nel settore dell'efficienza energetica.

³² GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

³³ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 87.

- (34) Nel perseguire l'obiettivo del 20% di efficienza energetica, è opportuno che la Commissione attui un monitoraggio dell'impatto delle nuove misure sulla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (direttiva ETS), al fine di mantenere gli incentivi che tale sistema garantisce agli investimenti in tecnologie a bassa intensità di carbonio e preparare il settore delle quote di emissioni alle innovazioni necessarie in futuro.
- (35) La direttiva 2006/32/CE stabilisce che gli Stati membri adottano e mirano a conseguire entro il 2016 un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari al 9% tramite servizi energetici e altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica. La direttiva stabilisce inoltre che il secondo piano di azione in materia di efficienza energetica adottato dagli Stati membri deve essere seguito, se opportuno e necessario, da proposte della Commissione relative a ulteriori provvedimenti, inclusa un'eventuale proroga del periodo di applicazione degli obiettivi. Se dalla relazione si evince che non sono stati compiuti sufficienti progressi verso il conseguimento degli obiettivi nazionali indicativi stabiliti dalla citata direttiva, le proposte in parola devono essere incentrate sul livello e sulla natura degli obiettivi. La valutazione dell'impatto che accompagna la presente direttiva ha stabilito che gli Stati membri sono sulla buona strada per conseguire l'obiettivo del 9% — che è notevolmente meno ambizioso dell'obiettivo del 20% da conseguire entro il 2020 adottato in una fase successiva — e pertanto non vi è la necessità di prendere in esame il livello degli obiettivi.
- (36) Per quanto la presente direttiva rechi abrogazione della direttiva 2006/32/CE, è opportuno che l'articolo 4 della stessa continui ad essere applicato fino al termine fissato per il conseguimento dell'obiettivo del 9%.
- (37) Poiché appare evidente che, in assenza dell'adozione di ulteriori misure di efficienza energetica, gli Stati membri non saranno in grado di conseguire l'obiettivo della presente direttiva, ovvero realizzare entro il 2020 un risparmio del 20% di energia primaria e gettare le basi per realizzare ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica negli anni successivi al 2020, e dal momento che tale obiettivo può essere meglio perseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (38) Al fine di consentire l'adeguamento al progresso tecnico e cambiamenti nella distribuzione delle fonti di energia, è opportuno delegare alla Commissione, in relazione a taluni ambiti, il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (39) Occorre abrogare con effetto immediato tutte le disposizioni sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, fatta eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, della direttiva 2006/32/CE. Occorre altresì abrogare l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai

prodotti³⁴, in virtù del quale gli Stati membri devono soltanto cercare di acquistare prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica.

- (40) È opportuno limitare l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale alle disposizioni che costituiscono modifiche sostanziali delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. L'obbligo di recepire le disposizioni rimaste immutate deriva dalle direttive citate.
- (41) È opportuno che la presente direttiva lasci impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione, definizioni e obiettivi di efficienza energetica

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune per le promozione dell'efficienza energetica nell'Unione al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20% entro il 2020 e di gettare le basi per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica al di là di tale data.

Essa stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e contiene disposizioni relative alla fissazione di obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica per il 2020.
2. I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o adottare provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti sono compatibili con la legislazione dell'Unione. La legislazione nazionale che prevede provvedimenti più rigorosi viene notificata alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1. "energia", tutte le forme di prodotti energetici quali definiti nel regolamento (CE) n. 1099/2008³⁵;
2. "consumo di energia primaria", il consumo interno lordo, detratti gli impieghi non energetici;

³⁴ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

³⁵ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

3. "servizio energetico", la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie o operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato produrre miglioramenti dell'efficienza energetica o risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;
4. "enti pubblici", le "amministrazioni aggiudicatrici" quali definite nella direttiva 2004/18/CE;
5. "sistema di gestione dell'energia", un insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;
6. "parti obbligate", i distributori di energia o le società di vendita di energia al dettaglio vincolati ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6;
7. "distributore di energia", una persona fisica o giuridica, compreso un gestore del sistema di distribuzione, responsabile del trasporto di energia al fine della sua fornitura a clienti finali e a stazioni di distribuzione che vendono energia a clienti finali;
8. "gestore del sistema di distribuzione", un "gestore del sistema di distribuzione" quale definito nella direttiva 2009/72/CE e nella direttiva 2009/73/CE;
9. "società di vendita di energia al dettaglio", una persona fisica o giuridica che vende energia a clienti finali;
10. "cliente finale", una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale;
11. "fornitore di servizi energetici", una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali del cliente finale;
12. "audit energetico", una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
13. "contratti di prestazione energetica", accordi contrattuali tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica in virtù dei quali i pagamenti a fronte degli investimenti del fornitore sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

14. "gestore del sistema di trasmissione", un "gestore del sistema di trasmissione" quale definito nella direttiva 2009/72/CE³⁶ e nella direttiva 2009/73/CE³⁷;
15. "cogenerazione", la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica o meccanica;
16. "domanda economicamente giustificabile", una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
17. "calore utile", il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
18. "elettricità da cogenerazione", l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato I;
19. "cogenerazione ad alto rendimento", la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato II;
20. "rendimento complessivo", la somma annua della produzione di elettricità e di energia meccanica e della produzione termica utile divisa per il combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;
21. "rapporto energia/calore", il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica;
22. "unità di cogenerazione", un'unità che può operare in cogenerazione;
23. "unità di piccola cogenerazione", un'unità di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1MW_e;
24. "unità di micro-cogenerazione", un'unità di cogenerazione con una capacità massima inferiore a 50 kW_e;
25. "coefficiente di edificazione", il rapporto tra la superficie di un determinato territorio e la superficie degli immobili in esso presente;
26. "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti", sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento che usano calore rinnovabile, di scarto o cogenerato o una combinazione di tali forme di calore per almeno il 50% e che hanno un fattore di energia primaria, quale menzionato nella direttiva 2010/31/UE, di almeno 0,8;
27. "ammodernamento sostanziale", un ammodernamento il cui costo è superiore al 50% dei costi di investimento per una nuova unità comparabile ai sensi della decisione 2007/74/CE o che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione accordata ai sensi della direttiva 2010/75/UE.

³⁶ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 55.

³⁷ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 94.

Articolo 3
Obiettivi di efficienza energetica

1. Gli Stati membri stabiliscono un obiettivo nazionale di efficienza energetica, espresso sotto forma di livello assoluto di consumo di energia primaria nel 2020. Nel definire tali obiettivi, essi tengono conto dell'obiettivo dell'Unione di un risparmio energetico del 20%, delle misure di cui alla presente direttiva, delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali di risparmio energetico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE e di altre misure intese a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello dell'Unione.
2. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione valuta se l'Unione sia in grado di raggiungere il suo obiettivo di un risparmio di energia primaria del 20% entro il 2020, cosa che impone una riduzione del consumo di energia primaria dell'UE di 368 Mtoe nel 2020, tenendo conto della somma degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1 e della valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

CAPO II
Efficienza nell'uso dell'energia

Articolo 4
Enti pubblici

1. Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri garantiscono che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE. La quota del 3% è calcolata sulla superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m² di proprietà di enti pubblici dello Stato membro interessato che, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.
2. Gli Stati membri possono autorizzare i loro enti pubblici a contabilizzare nei tassi annui di ristrutturazione l'eccesso di superficie ristrutturata nel corso di un determinato anno come se questa superficie in eccesso fosse stata ristrutturata nel corso di uno dei due anni precedenti o seguenti.
3. Ai fini del paragrafo 1, entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e pubblicano un inventario degli edifici di proprietà dei loro enti pubblici indicando:
 - a) la superficie in m²; e
 - b) la prestazione energetica di ciascun edificio.
4. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a:
 - a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più ampio, che contenga obiettivi specifici di risparmio energetico, nell'intento di migliorare costantemente l'efficienza energetica dell'ente in questione;

- b) instaurare un sistema di gestione dell'energia nel quadro dell'attuazione di detto piano.

Articolo 5

Acquisto da parte di enti pubblici

Gli Stati membri garantiscono che gli enti pubblici acquistano esclusivamente prodotti, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica, come indicato nell'allegato III.

Articolo 6

Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Ciascuno Stato membro istituisce un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica. Tale regime garantisce che tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio che operano sul territorio dello Stato membro conseguano risparmi energetici annui pari all'1,5%, in volume delle vendite di energia realizzate nell'anno precedente nello Stato membro in questione, ad esclusione dell'energia usata per il trasporto. Le parti obbligate realizzano questo risparmio energetico tra i consumatori finali.
2. Gli Stati membri definiscono il volume di risparmio energetico richiesto a ciascuna delle parti obbligate in termini di consumo energetico finale o primario. Il metodo scelto per definire il volume di risparmio energetico richiesto viene usato anche per calcolare i risparmi dichiarati dalle parti obbligate. Si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV.
3. Le misure intese a realizzare risparmi di breve termine, definite all'allegato V, punto 1, non rappresentano più del 10% del volume di risparmio energetico richiesto a ciascuna delle parti obbligate e possono essere contabilizzate ai fini dell'obbligo di cui al paragrafo 1 soltanto se combinate con misure che comportano risparmi nel lungo termine.
4. Gli Stati membri garantiscono che i risparmi dichiarati dalle parti obbligate siano calcolati in conformità con l'allegato V, punto 2. Essi istituiscono sistemi di controllo in base ai quali almeno una parte statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica realizzate dalle parti obbligate viene verificata in maniera indipendente.
5. Nell'ambito dei regimi obbligatori di efficienza energetica, gli Stati membri possono:
 - a) includere tra gli obblighi di risparmio una finalità sociale, anche imponendo misure da attuare presso le famiglie che non riescono a sostenere i costi dell'energia ("povertà energetica") o negli alloggi sociali;
 - b) consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi; in questo caso essi stabiliscono una procedura di accredito chiara, trasparente e aperta a tutti gli operatori del mercato, e che mira a ridurre al minimo i costi della certificazione;

- c) consentire alle parti obbligate di contabilizzare i risparmi ottenuti in un determinato anno come se fossero stati ottenuti in uno dei due anni precedenti o successivi.
6. Gli Stati membri pubblicano i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata e i dati sull'andamento annuale dei risparmi energetici nel quadro del regime. Ai fini della pubblicazione e della verifica dei risparmi energetici realizzati, gli Stati membri impongono alle parti obbligate di presentare loro almeno i seguenti dati:
- a) i risparmi energetici realizzati;
 - b) dati statistici aggregati sui loro clienti finali (che evidenzino cambiamenti significativi alle informazioni presentate in precedenza); e
 - c) dati attuali sul consumo dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando nel contempo l'integrità e la riservatezza delle informazioni che riguardano la sfera privata o sono sensibili sul piano commerciale, in conformità della normativa unionale applicabile.
7. Gli Stati membri garantiscono che gli operatori di mercato si astengano da ogni attività che possa impedire la richiesta e la prestazione dei servizi energetici o di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica o ostacolare lo sviluppo dei relativi mercati, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante.
8. Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo i piccoli distributori di energia e le piccole società di vendita di energia al dettaglio, ossia coloro che distribuiscono o vendono meno dell'equivalente di 75 GWh di energia per anno, impiegano meno di 10 persone o realizzano un fatturato annuo o un totale annuo di bilancio non superiore a 2 000 000 EUR. L'energia prodotta per uso proprio non viene contabilizzata in queste soglie.
9. In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali. La quantità annua di risparmi energetici realizzati grazie a questo approccio deve essere equivalente alla quantità di risparmi richiesti al paragrafo 1.

Gli Stati membri che scelgono questa opzione notificano alla Commissione, entro e non oltre il 1° gennaio 2013, le misure alternative che intendono adottare, comprese le norme sulle sanzioni di cui all'articolo 9, e indicano come intendano realizzare il volume di risparmi richiesto. La Commissione può respingere tali misure o formulare proposte di modifica nei tre mesi successivi alla notifica. In tali casi, l'approccio alternativo non viene applicato dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

10. Se opportuno, la Commissione stabilisce, con un atto delegato in conformità con l'articolo 18, un sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica. Tale sistema consente alle

parti obbligate di contabilizzare i risparmi energetici realizzati e certificati in un determinato Stato membro ai fini dei loro obblighi in un altro Stato membro.

Articolo 7

Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici dai costi contenuti e svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati.

Essi mettono a punto programmi intesi ad incoraggiare le famiglie e le piccole e medie imprese a sottoporsi a audit energetici.

Gli Stati membri richiamano l'attenzione delle piccole e medie imprese su esempi concreti di come i sistemi di gestione dell'energia possono aiutarle nelle loro attività.

2. Gli Stati membri garantiscono che le imprese che non rientrano nel secondo comma del paragrafo 1 siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficace in termini di costi da esperti qualificati o accreditati non oltre il 30 giugno 2014 e ogni tre anni dalla data del precedente audit energetico.
3. Si ritiene che gli audit energetici svolti in maniera indipendente nel quadro di sistemi di gestione dell'energia, o attuati sulla base di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati e un organismo designato e sorvegliato dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli audit energetici possono essere indipendenti o far parte di un audit ambientale di più ampia portata.

Articolo 8

Misurazione e fatturazione informativa

1. Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento o teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico ottenuta con teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali che misurano con precisione e mostrano il consumo energetico reale e danno informazioni sull'effettivo tempo di utilizzo, in conformità con l'allegato VI.

Nell'introdurre i contatori intelligenti previsti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE relative ai mercati dell'elettricità e del gas, gli Stati membri si adoperano affinché, al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai soggetti partecipanti al mercato, si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per il cliente finale.

Nel caso dell'elettricità, e su richiesta del cliente finale, gli operatori si assicurano che il contatore sia in grado di tenere conto dell'elettricità prodotta nei locali del cliente finale e trasferita alla rete. Gli Stati membri si adoperano affinché, se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi alla sua produzione o al suo consumo in tempo reale siano messi a disposizione di un terzo che agisce a suo nome.

Per il riscaldamento e il raffreddamento, se un edificio è alimentato da una rete di teleriscaldamento, all'entrata dell'edificio viene installato un contatore di calore. Nei condomini, per misurare il consumo di calore o raffreddamento per ciascun appartamento vengono installati contatori individuali di calore. Nei casi in cui l'uso di contatori di calore individuali non sia tecnicamente possibile, vengono usati contabilizzatori di calore individuali, conformemente alle specifiche di cui all'allegato VI, punto 1.2, per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.

Gli Stati membri introducono regole sulla ripartizione dei costi legati al consumo di calore nei condomini alimentati da sistemi di riscaldamento o raffreddamento centralizzati. Tali regole comprendono orientamenti sui fattori di correzione che consentono di tenere conto delle caratteristiche dell'edificio, quali ad esempio i trasferimenti di calore tra appartamenti.

2. Oltre agli obblighi di fatturazione che derivano dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri garantiscono che, entro il 1° gennaio 2015, la fatturazione sia precisa e fondata sul consumo reale, per tutti i settori che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, compresi i distributori di energia, i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio, conformemente alle prescrizioni in materia di frequenza minima di fatturazione stabilite all'allegato VI, punto 2.1. Insieme alla bolletta sono fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici attuali, in conformità con l'allegato VI, punto 2.2.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali possano scegliere tra una bolletta elettronica e una bolletta cartacea e possano accedere agevolmente a informazioni complementari che consentano loro di controllare autonomamente e con precisione i rispettivi consumi storici, come indicato all'allegato VI, punto 1.1.

Gli Stati membri si adoperano affinché, se richiesto dal cliente finale, le informazioni relative alla bolletta e al consumo storico vengano comunicate a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale.

3. Le informazioni relative al conteggio e alla fatturazione del consumo individuale di energia, nonché le altre informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ed all'allegato VI, vengono fornite gratuitamente al cliente finale.

Articolo 9 *Sanzioni*

Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 6 e 8 e adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e provvedono a notificarle immediatamente le eventuali modifiche successive.

CAPO III **Efficienza nella fornitura dell'energia**

Articolo 10
Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti; tale piano contiene le informazioni di cui all'allegato VII. I piani sono aggiornati e notificati alla Commissione ogni cinque anni. Gli Stati membri garantiscono, attraverso il loro quadro normativo, che i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento vengano presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali, e soddisfino i criteri di progettazione di cui all'allegato VII.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffreddamento adattate allo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e all'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile, in linea con i paragrafi 1, 3, 6 e 7. Nello sviluppo di strutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento optano, nella misura del possibile, per la cogenerazione ad alto rendimento piuttosto che per la generazione esclusiva di calore.
3. Gli Stati membri si adoperano affinché tutti i nuovi impianti di generazione di energia termica con potenza termica totale superiore a 20 MW:
 - a) siano dotati di attrezzature che consentono il recupero di calore di scarto attraverso un'unità di cogenerazione ad alto rendimento; e
 - b) siano ubicati in siti dove il calore di scarto può essere usato laddove esiste una domanda di calore.

Gli Stati membri adottano i criteri di autorizzazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2009/72/CE, o criteri di autorizzazione equivalenti, per garantire che siano soddisfatte le disposizioni di cui al primo comma. In particolare garantiscono che l'ubicazione dei nuovi impianti tenga conto della disponibilità di carichi calorifici adeguati per la cogenerazione, in linea con l'allegato VIII.

4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al paragrafo 3 se:
 - a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII;
 - b) il requisito di cui al paragrafo 3, lettera b), relativo all'ubicazione dell'impianto non può essere soddisfatto a causa della necessità di ubicare un impianto in prossimità di un sito di stoccaggio geologico consentito dalla direttiva 2009/31/CE; oppure
 - c) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In questi casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

5. Gli Stati membri garantiscono che le regolamentazioni nazionali sulla pianificazione urbana e rurale siano adattate ai criteri di autorizzazione di cui al paragrafo 3 e siano in linea con i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui al paragrafo 1.
6. Gli Stati membri si adoperano affinché, ogniqualevolta un impianto esistente di generazione di elettricità con potenza termica nominale totale superiore a 20 MW viene sottoposto ad un ammodernamento sostanziale, o quando la sua autorizzazione viene aggiornata conformemente all'articolo 21 della direttiva 2010/75/CE, l'autorizzazione nuova o aggiornata sia subordinata alla conversione dell'impianto, in modo da consentire il funzionamento di quest'ultimo come impianto di cogenerazione ad alto rendimento, a condizione che l'impianto sia ubicato in una sede dove il calore di scarto può essere usato laddove esiste una domanda di calore a norma del punto 1 dell'allegato VIII.

L'installazione di attrezzature per la cattura o lo stoccaggio del carbonio negli impianti di generazione di elettricità non viene considerata un ammodernamento ai fini delle presenti disposizioni.

7. Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni del paragrafo 6 se:
 - a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 1 dell'allegato VIII; oppure
 - b) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di elettricità e calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

8. Gli Stati membri adottano criteri di autorizzazione o criteri equivalenti in materia di permessi per assicurare che gli impianti industriali con potenza termica totale superiore a 20 MW, che generano calore di scarto e che sono costruiti o sottoposti a un ammodernamento sostanziale dopo il [data di entrata in vigore della presente direttiva] catturino o facciano uso del calore di scarto che essi stessi generano.

Gli Stati membri stabiliscono meccanismi atti a garantire la connessione di tali impianti alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Essi possono chiedere

che questi impianti si accollino i costi di connessione e i costi di sviluppo delle reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento necessarie per trasportare il loro calore di scarto verso i consumatori.

Gli Stati membri possono stabilire condizioni di esenzione dalle disposizioni di cui al primo capoverso se:

- a) non sono rispettate le condizioni minime relative alla disponibilità di carichi calorifici di cui al punto 2 dell'allegato VIII; oppure
- b) un'analisi costi-benefici dimostra che i costi sono superiori ai benefici rispetto al costo dell'intero ciclo di vita, compresi gli investimenti nelle infrastrutture, se la stessa quantità di calore fosse fornita con una produzione separata di riscaldamento o raffreddamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali condizioni di esenzione entro il 1° gennaio 2014. La Commissione può respingere tali condizioni o formulare proposte di modifica nei sei mesi successivi alla notifica. In tali casi, le condizioni di esenzione non vengono applicate dallo Stato membro interessato fino a quando la Commissione non accetta espressamente i progetti di misure ripresentati o modificati.

9. Entro il 1° gennaio 2013 la Commissione stabilisce, con un atto delegato a norma dell'articolo 18, una metodologia per l'analisi costi-benefici di cui al paragrafo 4, lettera c), al paragrafo 7, lettera b) e al paragrafo 8, lettera b).
10. Sulla base dei valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'allegato II, lettera f), gli Stati membri si assicurano che l'origine dell'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento possa essere garantita secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato membro. Essi assicurano altresì che questa garanzia di origine sia conforme ai requisiti e contenga almeno le informazioni di cui all'allegato IX.

Le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri esclusivamente come prova delle informazioni di cui al presente paragrafo. Un rifiuto di riconoscere la garanzia di origine quale prova in questo senso, in particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione. In caso di rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione per obbligare la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in particolare facendo riferimento ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui quali è basato il riconoscimento.

La Commissione ha il potere, mediante gli atti delegati di cui all'articolo 18, di aggiornare i valori di rendimento di riferimento armonizzati stabiliti nella decisione della Commissione [numero della decisione] sulla base della direttiva 2004/8/CE per la prima volta entro il 1° gennaio 2015, e successivamente ogni dieci anni.

11. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi possibile sostegno alla cogenerazione è subordinato alla condizione che l'elettricità prodotta provenga da cogenerazione ad

alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria. Gli Stati membri non operano alcuna distinzione tra l'elettricità consumata sul posto e l'elettricità trasferita alla rete. Il sostegno pubblico a favore della cogenerazione, della produzione di teleriscaldamento e delle reti di teleriscaldamento è subordinato, se del caso, alle regole in materia di aiuti di Stato.

Articolo 11
Trasformazione dell'energia

Gli Stati membri elaborano un inventario dei dati, conformemente all'allegato X, per tutti gli impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e gli impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e gas sul loro territorio. Tale inventario è aggiornato ogni tre anni. I dati annuali, impianto per impianto, contenuti in detti inventari sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest'ultima. Gli Stati membri includono nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, una sintesi non riservata che contiene le informazioni degli inventari in forma aggregata.

Articolo 12
Trasmissione e distribuzione dell'energia

1. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica al momento di prendere decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'elettricità. In particolare garantiscono che la regolamentazione e le tariffe di rete incoraggino gli operatori di rete ad offrire agli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure intese a migliorare l'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti.

Gli Stati membri garantiscono che la regolamentazione delle reti e le tariffe di rete stabilite o approvate dalle autorità di regolamentazione dell'energia soddisfino i criteri di cui all'allegato XI, tenendo conto degli orientamenti e dei codici messi a punto a norma dei regolamenti n. 714/2009 e 715/2009.

2. Entro il 30 giugno 2013 gli Stati membri adottano piani che:
 - a) valutano i potenziali di efficienza energetica delle loro infrastrutture per il gas, l'elettricità, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione, la distribuzione, la gestione del carico, l'interoperabilità e la connessione agli impianti di produzione di energia;
 - b) individuano misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture di rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi sotto il profilo costi-benefici, prevedendo un calendario dettagliato per la loro introduzione.
3. Gli Stati membri possono consentire che taluni elementi dei regimi e delle strutture tariffarie abbiano finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell'energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alla finalità sociale.

4. Gli Stati membri assicurano la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi, che aumentano inutilmente il volume di energia distribuita o trasmessa. A tale proposito, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73/CE, gli Stati membri possono imporre alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas, obblighi di servizio pubblico concernenti l'efficienza energetica.
5. Gli Stati membri si adoperano affinché, mantenendo inalterata l'affidabilità e la sicurezza della rete, sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti, i gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione presenti sul loro territorio:
 - a) garantiscano la trasmissione e la distribuzione di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento;
 - b) assicurino l'accesso prioritario o garantito alla rete di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento;
 - c) nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, assicurino il dispacciamento prioritario di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento.

Oltre agli obblighi di cui al primo comma, i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione devono rispettare i requisiti di cui all'allegato XII.

Gli Stati membri possono adoperarsi per agevolare la connessione alla rete dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i gestori degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento possano offrire servizi di bilanciamento e altri servizi operativi a livello di gestori dei sistemi di trasmissione o dei sistemi di distribuzione se ciò è in linea con il modo di conduzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. I gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione garantiscono che tali servizi rientrino in una procedura di offerta dei servizi trasparente e soggetta a controllo.

Se del caso, gli Stati membri possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione e dei sistemi di distribuzione di incoraggiare, riducendo i costi di connessione e di uso del sistema, la scelta di ubicare gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento in prossimità delle zone in cui si registra una domanda.

7. Gli Stati membri possono consentire ai produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

CAPO IV ***Disposizioni orizzontali***

Articolo 13
Disponibilità dei regimi di certificazione

1. Perché sia raggiunto un livello elevato di competenza tecnica, obiettività e affidabilità, gli Stati membri assicurano che, entro il 1° gennaio 2014, saranno disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza energetica, incluso per gli installatori di elementi edilizi di cui all'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2010/31/UE.
2. Gli Stati membri rendono pubblici i regimi di certificazione o i regimi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 1 e cooperano tra loro e con la Commissione per comparare i regimi e garantirne il riconoscimento.

Articolo 14
Servizi energetici

Gli Stati membri promuovono il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese a questo mercato:

- a) pubblicando, controllando e aggiornando periodicamente l'elenco dei fornitori di servizi energetici disponibili e dei servizi energetici da essi offerti;
- b) offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica sottoscritti nel settore pubblico, che devono contenere almeno gli elementi elencati all'allegato XIII;
- c) diffondendo informazioni sui contratti relativi ai servizi energetici disponibili e sulle clausole che dovrebbero figurarvi, al fine di garantire risparmi energetici e tutelare i diritti dei clienti finali;
- d) incoraggiando lo sviluppo di marchi di qualità su base volontaria;
- e) diffondendo informazioni sugli strumenti finanziari, gli incentivi, le sovvenzioni e i prestiti per sostenere i progetti nel campo dei servizi energetici.

Articolo 15
Altre misure per promuovere l'efficienza energetica

1. Gli Stati membri valutano e adottano le misure necessarie per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo che intralciano l'efficienza energetica, in particolare per quanto riguarda:
 - a) la separazione degli incentivi tra proprietari e inquilini di un immobile o tra gli stessi proprietari, con l'intento di evitare che essi rinuncino a realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza energetica, che avrebbero invece realizzato in altre condizioni, perché non ne otterranno individualmente i pieni benefici o perché non esistono regole che disciplinano la ripartizione dei costi e dei benefici;

- b) le disposizioni giuridiche e regolamentari e le pratiche amministrative in materia di acquisti pubblici e di bilancio e contabilità annuali, con l'intento di evitare che i singoli enti pubblici non siano dissuasi dal realizzare investimenti intesi a migliorare l'efficienza.

Le misure intese a eliminare gli ostacoli possono consistere tra l'altro nel fornire incentivi, abrogare o modificare disposizioni giuridiche e regolamentari o adottare orientamenti e comunicazioni interpretative. Dette misure possono essere combinate con azioni di istruzione, formazione e informazione specifica nonché con assistenza tecnica in materia di efficienza energetica.

2. La valutazione degli ostacoli e delle misure di cui al paragrafo 1 è notificata alla Commissione nella prima relazione supplementare di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 16 **Fattori di conversione**

Ai fini del raffronto dei risparmi energetici e per la conversione in un'unità comparabile si applicano i fattori di conversione di cui all'allegato IV, a meno che non sia giustificabile il ricorso ad altri fattori di conversione.

CAPO V **Disposizioni finali**

Articolo 17 **Atti delegati e adeguamento degli allegati**

1. La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 18 per istituire il sistema di riconoscimento reciproco dei risparmi energetici realizzati nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 9.

La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 18 per istituire la metodologia per l'analisi costi-benefici di cui all'articolo 10, paragrafo 9.

La Commissione ha il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 18 per aggiornare i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all'articolo 10, paragrafo 10, terzo trattino.

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per adattare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo, i coefficienti di base per l'energia primaria e i requisiti di cui agli allegati da I a XV e per adattare alle condizioni di concorrenza i requisiti di prestazione di cui all'allegato III.

Articolo 18
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione subordinatamente alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di poteri di cui all'articolo 17 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla sua notifica alle due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19
Verifica e monitoraggio dell'attuazione

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri riferiscono sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, in conformità con l'allegato XIV, punto 1.
2. Entro il 30 aprile 2014 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano relazioni supplementari contenenti informazioni circa le politiche nazionali di efficienza energetica, i piani d'azione, i programmi e le misure attuati o previsti a livello nazionale, regionale e locale per migliorare l'efficienza energetica in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Le relazioni sono integrate da stime aggiornate sul consumo generale di energia primaria previsto nel 2020, nonché da stime dei livelli di consumo di energia primaria nei settori di cui all'allegato XIV, punto 1.

Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione fornisce un modello che servirà da guida per elaborare le relazioni supplementari. Il modello viene adottato secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2. Le relazioni supplementari includono in ogni caso le informazioni specificate all'allegato XIV.

3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono formare parte dei programmi nazionali di riforma di cui alla raccomandazione 2010/410/UE del Consiglio.

4. La Commissione esamina le relazioni annuali e le relazioni supplementari e valuta in che misura gli Stati membri hanno realizzato progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e nell'attuazione della presente direttiva. La Commissione invia poi la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione delle relazioni, la Commissione può formulare raccomandazioni per gli Stati membri.
5. La valutazione della prima relazione supplementare da parte della Commissione contiene una valutazione dei livelli di efficienza energetica degli impianti di combustione esistenti e nuovi con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e degli impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e gas, alla luce delle migliori tecniche disponibili sviluppate in conformità della direttiva 2010/75/UE e della direttiva 2008/1/CE. Nei casi in cui questa valutazione individui discrepanze notevoli tra i livelli di efficienza energetica effettivi di tali impianti e i livelli di efficienza energetica associati all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, la Commissione propone, se del caso, requisiti intesi a migliorare i livelli di efficienza energetica raggiunti da tali impianti o propone che, in futuro, il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti o la revisione periodica delle autorizzazioni per gli impianti esistenti siano subordinati all'applicazione di tali tecniche.

La Commissione verifica inoltre l'impatto dell'attuazione di tale direttiva sulla direttiva 2003/87/CE, sulla direttiva 2009/28/CE e sulla direttiva 2010/31/CE.

6. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, statistiche sulla produzione nazionale di elettricità e di calore da cogenerazione ad alto e basso rendimento, in linea con la metodologia di cui all'allegato I, in relazione alle capacità totali di produzione di calore e di elettricità. Gli Stati membri presentano anche statistiche annuali relative alle capacità di cogenerazione di calore e di elettricità e ai combustibili usati per la cogenerazione, nonché alla produzione e alle capacità di teleriscaldamento e teleraffreddamento, in relazione alle capacità totali di produzione di calore e di elettricità. Gli Stati membri presentano statistiche sui risparmi di energia primaria realizzati applicando la cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II.
7. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la valutazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, seguita, se del caso, da una proposta legislativa che fissi obiettivi obbligatori a livello nazionale.
8. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione dell'articolo 6. Tale relazione è seguita, se del caso, da una proposta legislativa per uno o più dei seguenti fini:
 - a) modificare la percentuale di risparmio stabilita all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) stabilire requisiti comuni supplementari, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
9. Entro il 30 giugno 2018 la Commissione valuta i progressi realizzati dagli Stati membri nell'eliminazione degli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo di cui all'articolo 15, paragrafo 1; a questa valutazione fa seguito, se del caso, una proposta legislativa.

10. La Commissione mette a disposizione del pubblico le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 20

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3, 4 e 9 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 11 dello stesso.

Articolo 21

Abrogazione

La direttiva 2006/32/CE è abrogata con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva], ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e degli allegati I, III e IV, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione. L'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, e gli allegati I, III e IV della direttiva 2006/32/CE sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La direttiva 2004/8/CE è abrogata con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione.

L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/30/UE è abrogato con effetto dal [data limite per il recepimento della presente direttiva].

I riferimenti alla direttiva 2006/32/CE e alla direttiva 2004/8/CE si intendono come riferimenti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XV.

Articolo 22

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I
Principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione

PARTE I. Principi generali

I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni normali di utilizzazione. Per le unità di micro-cogenerazione il calcolo può essere basato su valori certificati.

- a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità misurata al punto di uscita dei principali generatori;
- i) nelle unità di cogenerazione di tipo b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno al 75% e
 - ii) nelle unità di cogenerazione di tipo a) e c) di cui alla parte II, con rendimento complessivo annuo fissato dagli Stati membri ad un livello pari almeno all'80%.
- b) Nelle unità di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto i) (unità di cogenerazione di tipo b), d), e), f), g) e h) di cui alla parte II), o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui alla lettera a), punto ii) (unità di cogenerazione di tipo a) e c) di cui alla parte II), la cogenerazione è calcolata in base alla seguente formula:

$$E_{\text{CHP}} = H_{\text{CHP}} * C$$

dove:

E_{CHP} è la quantità di elettricità da cogenerazione

C è il rapporto energia/calore

H_{CHP} è la quantità di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).

Il calcolo dell'elettricità da cogenerazione deve essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unità di cogenerazione tale rapporto non è noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unità di tipo a), b), c), d) ed e) di cui alla parte II, purché l'elettricità da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricità dell'unità:

Tipo di unità	Rapporto energia/calore di base, C
Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore	0,95
Turbina di pressione a vapore	0,45
Turbina di condensazione a estrazione di vapore	0,45
Turbina a gas con recupero di calore	0,55
Motore a combustione interna	0,75

Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità di tipo f), g), h), i), j) e k) di cui alla parte II, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.

- d) Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione nel processo di cogenerazione è recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte può essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).
- e) Gli Stati membri possono determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricità e calore utile durante il funzionamento a capacità ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unità specifica.
- f) Gli Stati membri possono utilizzare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere a) e b).

PARTE II. Tecnologie di cogenerazione oggetto della presente direttiva

- a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore
- b) Turbina a vapore a controcompressione
- c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore
- d) Turbina a gas con recupero di calore
- e) Motore a combustione interna

- f) Microturbine
- g) Motori Stirling
- h) Pile a combustibile
- i) Motori a vapore
- j) Cicli Rankine a fluido organico
- k) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 19.

PARTE III. Principi specifici

Ai fini dell'attuazione e dell'applicazione dei principi generali per il calcolo dell'elettricità da cogenerazione gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le linee guida dettagliate di cui alla decisione 2008/952/CE³⁸.

³⁸ GUL 338 del 17.12.2008, pag. 55.

ALLEGATO II

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità in condizioni normali di utilizzazione.

a) Cogenerazione ad alto rendimento

Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:

- la produzione mediante cogenerazione delle unità di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità della lettera b), pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore;
- la produzione mediante unità di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria può essere definita cogenerazione ad alto rendimento.

b) Calcolo del risparmio di energia primaria

L'entità del risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato I è calcolato secondo la seguente formula:

$$PES = \left[1 - \frac{1}{\frac{CHP H\eta}{Ref H\eta} + \frac{CHP E\eta}{Ref E\eta}} \right] \times 100 \%$$

dove:

PES è il risparmio di energia primaria;

CHP H η è il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione;

Ref H η è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;

CHP E η è il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricità annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e di elettricità da cogenerazione.

Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.

Ref $E\eta$ è il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità.

c) *Calcoli del risparmio di energia usando un sistema di calcolo alternativo*

Gli Stati membri possono calcolare il risparmio di energia primaria ottenuto mediante la produzione di calore ed elettricità e di energia meccanica come indicato di seguito senza ricorrere all'allegato I per escludere le quote di calore ed elettricità non cogenerate dello stesso processo. Una siffatta produzione può essere considerata cogenerazione ad alto rendimento purché risponda ai criteri di efficienza di cui alla lettera a) del presente allegato e, per le unità di cogenerazione con una capacità elettrica superiore a 25 MW, il rendimento complessivo sia superiore al 70%. Tuttavia, ai fini del rilascio di una garanzia di origine e per scopi statistici, la specificazione della quantità di elettricità da cogenerazione prodotta in una siffatta produzione è determinata in base all'allegato I.

Se il risparmio di energia primaria per un processo è calcolato utilizzando il sistema di calcolo alternativo di cui sopra si deve utilizzare la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo: 'CHP $H\eta$ ' con ' $H\eta$ ' e 'CHP $E\eta$ ' con ' $E\eta$ ', dove:

$H\eta$ è il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità.

$E\eta$ è il rendimento di elettricità del processo, definito come il rendimento annuo di elettricità diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricità. Allorché un'unità di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricità annuale da cogenerazione può essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantità di elettricità equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.

- d) Gli Stati membri possono applicare periodi di rendicontazione diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente alle lettere b) e c) del presente allegato.
- e) Per le unità di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria può essere basato su dati certificati.
- f) *Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore*

I valori di rendimento di riferimento armonizzati constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l'anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un'analisi ben documentata che tenga conto, tra l'altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate.

I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore conformemente alla formula di cui alla lettera b) definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricità e di calore che la cogenerazione è destinata a sostituire.

I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:

1. Per le unità di cogenerazione quali definite all'articolo 2, paragrafo 24, il confronto con una produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile.
2. Ogni unità di cogenerazione è confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricità disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unità di cogenerazione.
3. I valori di rendimento di riferimento per le unità di cogenerazione costruite più di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unità costruite 10 anni fa.
4. I valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore riflettono le differenze climatiche tra gli Stati membri.

ALLEGATO III
Requisiti di efficienza energetica per l'acquisto di prodotti, servizi e immobili da parte degli enti pubblici

Gli enti pubblici che acquistano prodotti, servizi o immobili devono:

- a) qualora un prodotto sia contemplato da un atto delegato adottato ai sensi della direttiva 2010/30/UE o da una direttiva della Commissione che attua la direttiva 92/75/CEE, acquistare soltanto prodotti che soddisfano il criterio relativo all'appartenenza alla classe di efficienza energetica più elevata, tenendo conto del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica come pure di un livello sufficiente di concorrenza;
- b) qualora un prodotto non contemplato alla lettera a) sia contemplato da una misura di attuazione ai sensi della direttiva 2009/125/CE, adottata dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, acquistare soltanto prodotti conformi ai parametri di efficienza energetica specificati nella citata misura di attuazione;
- c) acquistare apparecchiature per ufficio contemplate dalla decisione [2006/1005/CE³⁹] del Consiglio e conformi a requisiti di efficienza energetica altrettanto rigorosi di quelli elencati all'allegato C dell'accordo allegato alla citata decisione;
- d) acquistare soltanto pneumatici conformi al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009⁴⁰. Questo requisito non impedisce che gli enti pubblici possano acquistare pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica;
- e) richiedere, nei bandi di gara per appalti di servizi che i fornitori, per fornire i servizi in questione, utilizzino esclusivamente prodotti conformi ai requisiti di cui alle lettere da a) a d);
- f) acquistare o affittare soltanto immobili conformi quantomeno ai requisiti minimi di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1. La conformità con i citati requisiti è verificata mediante gli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE.

³⁹ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 24.

⁴⁰ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

ALLEGATO IV
Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale — Tabella di conversione⁴¹

Fonte di energia	kJ (NCV)	kgep (NCV)	kWh (NCV)
1 kg di carbone	28500	0,676	7,917
1 kg di carbon fossile	17200 — 30700	0,411 — 0,733	4,778 — 8,528
1 kg di mattonelle di lignite	20000	0,478	5,556
1 kg di lignite nera	10500 — 21000	0,251 — 0,502	2,917 — 5,833
1 kg di lignite	5600 — 10500	0,134 — 0,251	1,556 — 2,917
1 kg di scisti bituminosi	8000 — 9000	0,191 — 0,215	2,222 — 2,500
1 kg di torba	7800 — 13800	0,186 — 0,330	2,167 — 3,833
1 kg di mattonelle di torba	16000 — 16800	0,382 — 0,401	4,444 — 4,667
1 kg di olio pesante residuo (olio pesante)	40000	0,955	11,111
1 kg di olio combustibile	42300	1,010	11,750
1 kg di carburante (benzina)	44000	1,051	12,222
1 kg di paraffina	40000	0,955	11,111
1 kg di GPL	46000	1,099	12,778
1 kg di gas naturale ^[1]	47200	1,126	13,10
1 kg di GNL	45190	1,079	12,553
1 kg di legname (umidità 25%) ^[2]	13800	0,330	3,833
1 kg di pellet/mattoni di legno	16800	0,401	4,667
1 kg di rifiuti	7400 — 10700	0,177 — 0,256	2,056 — 2,972
1 MJ di calore derivato	1000	0,024	0,278
1 kWh di energia elettrica	3600	0,086	1 ^[3]

Fonte: Eurostat.

[1] 93% metano.

[2] Gli Stati membri possono applicare altri valori in funzione del tipo di legname maggiormente utilizzato nel rispettivo Stato membro.

[3] Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia "bottom-up" basata sul consumo finale di energia. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di 2,5. Gli Stati membri possono applicare un coefficiente diverso a condizione di poterlo giustificare.

⁴¹ Gli Stati membri possono applicare fattori di conversione diversi purché giustificati.

ALLEGATO V
Regimi obbligatori di efficienza energetica

1. Misure per realizzare risparmi nel breve termine

Le misure elencate di seguito sono finalizzate a realizzare risparmi nel breve termine:

- a) distribuzione o installazione di lampade fluorescenti compatte efficienti sotto il profilo energetico;
- b) distribuzione o installazione di telefoni doccia efficienti sotto il profilo energetico;
- c) audit energetici;
- d) campagne informative.

2. Calcolo del risparmio di energia

Il calcolo del risparmio energetico nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica deve tenere conto della durata delle misure. Laddove non siano stati fissati valori nazionali relativi alla durata, si applicano i valori di base di cui al punto 4.

Le parti obbligate possono utilizzare uno o più dei seguenti metodi per il calcolo dei risparmi energetici ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2:

- a) stime tecniche;
- b) misurazione;
- c) valori standard e cicli di vita che gli Stati membri hanno adottato in modo chiaro e giustificato. Tali valori sono notificati alla Commissione. La Commissione può richiedere che tali valori siano modificati qualora risulti probabile che possano falsare la concorrenza o risultino meno ambiziosi dei valori di base e dei cicli di vita di cui ai punti 3 e 4;
- d) i valori di base e i cicli di vita di cui ai punti 3 e 4, laddove quest'ultimi non siano stati definiti a livello nazionale.

3. Valori di base europei in base al tipo di apparecchiatura

3.1. Elettrodomestici

a. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI DISTINTI

	Frigo-congelatori	Congelatori
*Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	64	62

**Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	76	73
Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	129	123
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	193	185

b. CONGELATORI E FRIGO-CONGELATORI NON DISTINTI

	Frigo-congelatori e congelatori	
*Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	64	
**Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	75	
Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	128	
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	191	

c. LAVATRICI PER USO DOMESTICO

***Fino al 30 novembre 2013.**

Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	26
Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	46
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	63

***Dal 1° dicembre 2013**

Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	20
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	37

*A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 4 kg, l'indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 59 (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione).

d. LAVASTOVIGLIE PER USO DOMESTICO

Fino al 30 novembre 2013**

Classe A + risparmi previsti (kWh/anno)	37
Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	69
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	97

****Dal 1° dicembre 2013**

Classe A ++ risparmi previsti (kWh/anno)	32
Classe A +++ risparmi previsti (kWh/anno)	60

**A decorrere dal 1° dicembre 2013 per le lavastoviglie a uso domestico con una capacità nominale pari o superiore a 11 coperti e le lavastoviglie a uso domestico con capacità nominale di 10 coperti e larghezza superiore a 45 cm, l'indice di efficienza energetica (IEE) deve essere inferiore a 63 (cfr. allegato I del regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione).

3.2. Illuminazione residenziale

Risparmi unitari di energia da GLS⁴² a CFL 16 kWh/anno

Risparmi unitari di energia da GLS⁴³ a LED 17 kWh/anno

4. Ciclo di vita: valori di base

Misura specifica di miglioramento dell'efficienza energetica mediante sostituzione di componenti	Ciclo di vita (valori di base) in anni
Caldaia — a condensazione	20
Caldaia — a evacuazione diretta	20
Brucciatori, gasolio e gas	10
Apparecchiature di controllo	15-20
Sistema di controllo — centralizzato	15-25
Sistema di controllo — autonomo	15-25
Regolazione riscaldamento: valvole di regolazione, automatico	10

⁴² GLS (General Lighting Service): lampade a incandescenza.

⁴³ GLS (General Lighting Service): lampade a incandescenza.

Contatori	10
-----------	----

ALLEGATO VI

Requisiti minimi per la misurazione del consumo individuale di energia e frequenza della fatturazione basata sul consumo effettivo

1. Requisiti minimi per la misurazione del consumo individuale di energia

1.1. Contatori individuali

Quando sono installati contatori individuali gli Stati membri devono assicurarsi che siano collegati a un'interfaccia che garantisce una comunicazione sicura con il cliente finale e che siano programmati in modo da trasmettere i dati sul consumo al cliente finale o a terzi designati da quest'ultimo.

L'interfaccia deve fornire informazioni individualizzate che consentano al cliente finale di controllare meglio il proprio consumo di energia e di utilizzare le informazioni per eventuali altre analisi. Le informazioni in parola devono specificare quantomeno il consumo (ad esempio in kWh, kJ, m³) e i relativi costi ed essere comunicate in un formato che favorisca comportamenti dei consumatori improntati all'efficienza energetica.

Le autorità nazionali di regolamentazione devono assicurarsi inoltre che l'interfaccia fornisca dati pubblici che consentano al cliente finale di consultare e utilizzare le tariffe per fascia oraria ("time-of-use") (TOU), con l'indicazione dei prezzi in tempo reale, dei prezzi in ora di punta e degli sconti in ora di punta.

I dati privati esportati mediante l'interfaccia devono garantire al cliente finale la possibilità di consultare i dati storici relativi ai propri livelli di consumo (in valuta locale e in kWh, kJ o m³):

- a) negli ultimi sette giorni con ripartizione giornaliera;
- b) nell'ultima settimana (completa);
- c) nell'ultimo mese (completo);
- d) nello stesso mese l'anno precedente;
- e) nell'ultimo anno (completo).

I dati storici devono corrispondere ai periodi di fatturazione in modo da poter essere coerentemente rapportati alle bollette ricevute.

Le informazioni complementari sui consumi storici (relativamente a qualsiasi giorno, mese, anno dall'introduzione del contatore intelligente) e altre informazioni utili che consentano al cliente di effettuare controlli più dettagliati (ad esempio, grafici sull'andamento dei consumi individuali, informazioni comparative, dati cumulativi su consumo/risparmio/spesa a decorrere dall'inizio di ciascun contratto, percentuale del consumo individuale riconducibile a fonti di energia rinnovabile e relativi risparmi di CO₂, ecc.) devono essere facilmente accessibili sia direttamente mediante l'interfaccia sia via internet.

1.2. Contatori di calore

I contatori di calore devono essere muniti di display chiaramente leggibili che consentano al cliente finale di consultare i livelli attuali di consumo come pure i dati storici. I dati storici consultabili sui contatori di calore devono corrispondere ai periodi di fatturazione.

2. Requisiti minimi in materia di fatturazione

2.1 Frequenza delle bollette basate sul consumo effettivo

Per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione sulla base dei consumi effettivi deve avvenire con la seguente frequenza:

- a) ogni mese per il consumo di elettricità;
- b) almeno ogni due mesi per il consumo di gas naturale; quando il gas è utilizzato per impianti autonomi di riscaldamento, la bolletta deve essere inviata con cadenza mensile;
- c) nel caso di impianti centralizzati di riscaldamento e raffreddamento, la fattura deve essere inviata con cadenza mensile nei periodi in cui sono utilizzate tali funzioni;
- d) almeno ogni due mesi per le bollette relative alla produzione di acqua calda.

La fatturazione, basata sulla misurazione del consumo di calore rilevata mediante contabilizzatori di calore, deve essere corredata di spiegazioni dei dati visualizzati sui display dei contatori, tenendo conto delle caratteristiche standard degli stessi (EN 834)⁴⁴.

2.2. Informazioni che devono figurare sulla bolletta

Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite ai clienti finali le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile nelle loro bollette, contratti, transazioni e/o ricevute emesse dalle stazioni di distribuzione, o unitamente ai medesimi:

- a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
- c) confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza;
- d) informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei clienti finali, le agenzie per l'energia o organismi analoghi, compresi i siti Internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili, profili comparativi di clienti finali e specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia.

⁴⁴ Norma EN 834 relativa ai contabilizzatori di calore per la determinazione dei consumi di radiatori/apparecchiature per il riscaldamento alimentati con energia elettrica.

2.3 Consigli sull'efficienza energetica allegati alle fatture e altre informazioni al cliente finale

Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e bollette ai clienti finali (o nei siti web destinati ai clienti individuali) i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, e gli indirizzi dei relativi siti web, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse.

ALLEGATO VII

Pianificazione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento

1. I piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, devono comprendere:
 - a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
 - b) la previsione di come la domanda evolverà nei prossimi 10 anni, tenendo conto in particolare dell'evoluzione della domanda nel settore dell'edilizia e nei diversi settori industriali;
 - c) una mappa del territorio nazionale indicante:
 - i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
 - comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3; e
 - zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
 - ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
 - iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
 - gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh; e
 - gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
 - gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto, classificati conformemente all'allegato VII, e gli impianti di teleriscaldamento;
 - d) l'individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
 - e) l'individuazione delle potenzialità per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l'altro l'ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;

- f) le misure da adottare rispettivamente entro il 2020 e il 2030 per realizzare le potenzialità di cui alla lettera e) e soddisfare la domanda di cui alla lettera d), tra cui:
 - i) misure per aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed elettricità; e
 - ii) misure per sviluppare infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento per tenere conto dello sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e l'utilizzo di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;
 - g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, le potenzialità individuate e i progressi compiuti nell'ambito della direttiva 2004/8/CE;
 - h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria;
 - i) una stima delle eventuali misure di sostegno pubblico per il riscaldamento/raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l'individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.
2. Nella misura in cui ciò risulti appropriato, i piani possono essere costituiti da un insieme di piani regionali o locali.
3. I piani regolatori urbani devono essere concepiti in modo da garantire che:
- a) i nuovi impianti di generazione di energia termica e gli impianti industriali che producono calore di scarto siano ubicati in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;
 - b) le nuove zone residenziali o i nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano ubicati in siti nei quali il massimo livello possibile della loro domanda di calore possa essere soddisfatto dal calore di scarto disponibile, come indicato nei piani nazionali per il riscaldamento e il raffreddamento. Al fine di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento, i piani regolatori dovrebbero favorire il raggruppamento di diversi impianti industriali nello stesso sito;
 - c) gli impianti di generazione di energia termica, gli impianti industriali che producono calore di scarto, gli impianti di incenerimento dei rifiuti e altri impianti di termovalorizzazione siano collegati alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento;
 - d) le zone residenziali e gli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi siano collegati alla rete locale di teleriscaldamento/teleraffreddamento.

ALLEGATO VIII
Orientamenti per l'ubicazione degli impianti industriali e di produzione di energia termica

1. Ubicazione degli impianti di produzione di energia termica, di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 6

Laddove esiste un punto di domanda di calore della capacità indicata nella colonna C o un punto potenziale di domanda di calore, l'impianto di produzione deve essere ubicato a una distanza inferiore a quella corrispondente riportata nella colonna A. Un punto potenziale di domanda di calore è definito come l'ubicazione per la quale si possa dimostrare che esiste la ragionevole possibilità di creare un siffatto punto, ad esempio costruendo una rete di teleriscaldamento. Ad esempio se, utilizzando tecniche di previsione standard, è possibile dimostrare che in un punto esiste un eccesso di carico calorifico aggregato pari a $15 \text{ MW} / \text{km}^2$, tale punto può essere qualificato come punto in cui esiste una domanda di calore. La capacità in termini di domanda di tali punti è data dalla somma totale dei carichi per km quadrato collegabili.

La distanza A è il percorso di una condotta (non una linea retta) lungo la quale, secondo gli esperti e utilizzando tecniche di previsione standard, quali stime quantitative, è possibile costruire a costi contenuti una condotta idrica delle dimensioni corrispondenti, escludendo ostacoli quali catene montuose, centri urbani, attraversamenti marittimi e fluviali difficili, ecc.

A	B	C
Distanza massima tra l'impianto proposto e il punto in cui esiste una domanda di calore	Capacità elettrica dell'impianto	Consumo annuo stimato nel punto in cui esiste una domanda di calore
< 100 km	> 1999* MWe	> 7500 TJ/anno
< 65 km	>500	> 1875 TJ/anno
< 15 km	> 20 MW	> 50 TJ/anno

* I nuovi impianti operano in genere con un fattore di carico del 90%.

2. Ubicazione delle fonti industriali di calore di scarto di cui all'articolo 10, paragrafo 8

A	B	C
Distanza massima tra l'impianto industriale proposto e il punto in cui esiste una domanda di calore	Capacità	Consumo annuo stimato nel punto in cui esiste una domanda di calore
< 75 km	> 75 MW (con un carico del 60-70%)	> 1600 TJ/anno
< 60 km	> 50 MW con un fattore di carico del 60%	> 1000 TJ/anno
< 25 km	> 50 MW (fattore di carico > 85%)	> 400 TJ/anno
< 15 km	> 20 MW	> 100 TJ/anno

ALLEGATO IX

Garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento

- a) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che:
- i) la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento:
 - consenta ai produttori di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta mediante cogenerazione ad alto rendimento ed è rilasciata a tal fine su richiesta del produttore;
 - sia precisa, affidabile e a prova di frode;
 - sia rilasciata, trasferita e annullata elettronicamente;
 - ii) la stessa unità di energia da cogenerazione ad alto rendimento sia presa in considerazione solo una volta.
- b) La garanzia di origine di cui all'articolo 10, paragrafo 7, deve contenere quantomeno le seguenti informazioni:
- la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità (termica ed elettrica) dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
 - le date e i luoghi di produzione;
 - il potere calorifico inferiore della fonte di combustibile da cui è stata prodotta l'elettricità;
 - la quantità e l'uso del calore generato insieme all'elettricità;
 - la quantità di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia rappresenta;
 - il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato II, basato sui valori di rendimento di riferimento armonizzati stabiliti nell'allegato II, lettera f);
 - l'efficienza nominale elettrica e termica dell'impianto;
 - se e in che misura l'impianto abbia beneficiato di un sostegno agli investimenti;
 - se e in che misura l'unità di energia abbia beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e la natura di tale regime;
 - la data di messa in servizio dell'impianto; e
 - la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh ed è relativa alla produzione netta di energia misurata alle estremità dell'impianto e trasferita alla rete.

ALLEGATO X
Inventario dei dati relativi all'efficienza energetica degli impianti di trasformazione dell'energia

Gli inventari di cui all'articolo 11 comprendono:

- a) un elenco non nominativo di impianti produttori di sola energia elettrica con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW indicante per ciascuno di essi:
- la produzione annua media di elettricità (MW_e) e la potenza termica nominale totale (MW_{th});
 - la media annua del combustibile primario e della miscela di combustibili (se applicabile);
 - il tipo di impianto e la tecnologia in esso impiegata;
 - l'efficienza di progettazione e le relative condizioni;
 - la data di inizio del funzionamento;
 - la data dell'ultimo ammodernamento sostanziale;
 - il numero di ore operative (media annua);
 - l'efficienza operativa netta (media annua);
- b) un elenco non nominativo di impianti produttori di solo calore con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW indicante per ciascuno di essi:
- la produzione termica annua media e la potenza termica nominale totale (MW_{th});
 - la media annua del combustibile primario e della miscela di combustibili (se applicabile);
 - il tipo di impianto e la tecnologia in esso impiegata;
 - l'efficienza di progettazione e le relative condizioni;
 - la configurazione del carico calorifico;
 - la data di inizio del funzionamento;
 - la data dell'ultimo ammodernamento sostanziale;
 - il numero di ore operative (media annua);
 - l'efficienza operativa netta (media annua);
- c) un elenco non nominativo di impianti di cogenerazione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW indicante per ciascuno di essi:

- la produzione annua media di elettricità e termica (MW_e e MW_{th}) e la potenza termica nominale totale (MW_{th});
 - la media annua del combustibile primario e della miscela di combustibili, conformemente alla decisione 2007/74/CE che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati, se applicabile;
 - il tipo di impianto e la tecnologia in esso impiegata in conformità dell'allegato VII;
 - l'efficienza di progettazione e le relative condizioni;
 - l'efficienza di progetto per la produzione di sola elettricità o solo calore;
 - il rapporto annuo medio energia/calore;
 - la data di inizio del funzionamento;
 - la data dell'ultimo ammodernamento sostanziale;
 - il numero di ore operative (media annua);
 - l'efficienza operativa netta (media annua);
- d) un elenco non nominativo di impianti che effettuano la raffinazione di petrolio e di gas, indicando per ciascuno di essi:
- la quantità annua media di apporto di energia dell'impianto (MW_{th});
 - la quantità media annua di produzione di energia dell'impianto (tenore di energia della miscela di combustibili, MW_{th});
 - l'energia di feedstock (media annua);
 - il tipo di impianto e la tecnologia in esso impiegata;
 - l'efficienza di progettazione (teorica);
 - la data di inizio del funzionamento;
 - la data dell'ultimo ammodernamento sostanziale;
 - il numero di ore operative (media annua);
 - l'efficienza operativa netta (media annua).

ALLEGATO XI

Criteria di efficienza energetica per la regolamentazione delle reti dell'energia e per le tariffe di rete fissate o approvate dalle autorità di regolamentazione dell'energia

1. Le tariffe di rete devono riflettere accuratamente i risparmi di elettricità e di costi conseguiti nelle reti grazie a misure di gestione e reazione alla domanda e di generazione distribuita, compresi i risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei costi di consegna o degli investimenti nelle reti e a un funzionamento migliore di quest'ultime.
2. La regolamentazione e le tariffe di rete devono consentire agli operatori di rete di offrire servizi e tariffe di sistema nell'ambito di misure di risposta e gestione della domanda e di generazione distribuita sui mercati organizzati dell'elettricità, in particolare:
 - a) lo spostamento del carico da parte dei clienti finali dalle ore di punta alle ore non di punta, tenendo conto della disponibilità di energia rinnovabile, di energia da cogenerazione e di generazione distribuita;
 - b) i risparmi di energia ottenuti grazie alla gestione della domanda di clienti decentralizzati da parte degli aggregatori di energia;
 - c) la riduzione della domanda grazie a misure di efficienza energetica adottate dai fornitori di servizi energetici, comprese le società di servizi energetici;
 - d) la connessione e il dispacciamento di fonti di generazione a livelli di tensione più ridotti;
 - e) la connessione di fonti di generazione da siti più vicini ai luoghi di consumo; e
 - f) lo stoccaggio dell'energia.

Ai fini della presente disposizione la definizione "mercati organizzati dell'elettricità" include i mercati non regolamentati ("over-the counter") e le borse dell'elettricità per lo scambio di energia, capacità, volumi di bilanciamento e servizi ausiliari in tutte le fasce orarie, compresi i mercati a termine, giornalieri o infragiornalieri.
3. Devono essere disponibili tariffe di rete a sostegno di una tariffazione dinamica in risposta alla domanda dei clienti finali, tra cui:
 - a) tariffe differenziate a seconda dei periodi di consumo ("time-of-use");
 - b) tariffe di picco critico;
 - c) tariffazione in tempo reale; e
 - d) tariffazione ridotta in ora di punta.

ALLEGATO XII
Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione

I gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione devono:

- a) elaborare e rendere pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento;
- b) fornire a tutti i nuovi produttori di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, che vogliano connettersi al sistema, tutte le informazioni a tal fine necessarie, tra cui:
 - i) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
 - ii) un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;
 - iii) un calendario indicativo ragionevole per ogni connessione alla rete proposta. La procedura per la connessione alla rete non dovrebbe durare complessivamente più di 12 mesi;
- c) definire procedure standardizzate e semplificate per facilitare la connessione alla rete dei produttori decentralizzati di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento.

Le norme di base di cui alla lettera a) si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e i benefici della connessione di tali produttori alla rete. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

ALLEGATO XIII

Elementi minimi che devono figurare nei contratti di prestazione energetica sottoscritti con il settore pubblico

- Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare
- I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto
- La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti
- Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono a ciascuna parte contrattuale
- Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati
- Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura e dei relativi costi
- L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto
- Disposizioni che disciplinino l'inclusione di terze parti (subcontraenti)
- Un indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi)
- Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie
- Disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad esempio, modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti.

ALLEGATO XIV
Quadro generale per la rendicontazione

PARTE 1. Quadro generale per le relazioni annuali

Le relazioni annuali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, forniscono la base per il monitoraggio dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali per il 2020. Gli Stati membri si assicurano che le relazioni comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

- a) una stima dei seguenti indicatori in relazione all'anno precedente:
 - i) il consumo di energia primaria quale definito all'articolo 2, paragrafo 2
 - ii) il consumo finale totale di energia
 - iii) il consumo finale di energia ripartito per settori:
 - industria
 - trasporti (con ripartizione per trasporto passeggeri e merci)
 - nuclei famigliari
 - servizi
 - iv) valore aggiunto lordo per settore
 - industria
 - servizi
 - v) reddito disponibile delle famiglie
 - vi) prodotto interno lordo (PIL)
 - vii) elettricità proveniente dalla generazione di energia termica
 - viii) calore proveniente dalla generazione di energia termica
 - ix) consumo di combustibile per la generazione di energia termica
 - x) numero di passeggeri-chilometro (pkm)
 - xi) numero di tonnellate-chilometro (tkm)
 - xii) popolazione.

Nei settori in cui il consumo di energia è stabile o in crescita, gli Stati membri devono analizzarne le ragioni e allegare alle stime le loro valutazioni;

- b) un aggiornamento relativo alle principali misure legislative e non legislative attuate nel corso dell'anno precedente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di efficienza energetica fissati per il 2020;

- c) la superficie totale degli immobili con una superficie calpestabile totale superiore a 250 m² di proprietà di enti pubblici che, al 1° gennaio dell'anno in cui deve essere inviata la relazione, non soddisfano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- d) la superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici oggetto di ristrutturazione nel corso dell'anno precedente;
- e) i risparmi di energia conseguiti grazie ai regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o alle misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

La prima relazione deve includere inoltre gli obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

PARTE 2. Quadro generale per le relazioni supplementari

Le relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, forniscono un quadro relativo all'elaborazione delle strategie nazionali di efficienza energetica.

Le relazioni devono illustrare le misure significative di miglioramento dell'efficienza energetica e i risparmi di energia attesi/conseguiti, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia come pure negli usi finali della stessa. Gli Stati membri si assicurano che le relazioni comprendano quantomeno le seguenti informazioni:

1. Obiettivi e strategie

- l'obiettivo nazionale di efficienza energetica per il 2020, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 1;
- gli obiettivi nazionali indicativi in materia di risparmio energetico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE;
- altri obiettivi di efficienza energetica già definiti e relativi all'economia nel suo insieme o a settori specifici.

2. Misure e risparmio energetico

Le relazioni devono fornire informazioni sulle misure adottate o pianificate in vista dell'attuazione dei principali elementi della presente direttiva e dei relativi risparmi.

a) Risparmi di energia primaria

Le relazioni devono elencare le misure e azioni significative finalizzate a realizzare risparmi di energia primaria in tutti i settori dell'economia. Per ogni misura o pacchetti di misure/azioni devono essere indicate le stime dei risparmi attesi nel 2020 e dei risparmi conseguiti al momento della stesura della relazione.

Se disponibili devono essere inviate informazioni relative ad altri effetti/benefici delle misure (riduzione delle emissioni di gas serra, miglioramento della qualità dell'aria, creazione di posti di lavoro, ecc.) e il bilancio per la loro attuazione.

b) Risparmi di energia finale

La prima e la seconda relazione supplementare riportano tutti i risultati relativi al conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia finale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/32/CE. Qualora non siano disponibili calcoli/stime relativi alle singole misure, devono essere indicate le riduzioni di energia livello di settori conseguite grazie alle (insieme delle) misure.

La prima e la seconda relazione devono includere inoltre la metodologia di calcolo e/o di misurazione utilizzata per quantificare i risparmi energetici. Qualora sia usata la "metodologia raccomandata"⁴⁵, un riferimento in tal senso deve figurare nella relazione.

3. Informazioni specifiche relative alle disposizioni della presente direttiva

3.1. Enti pubblici (articolo 4)

Le relazioni supplementari devono includere un elenco di enti pubblici che hanno messo a punto piani di efficienza energetica conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

3.2. Obblighi di efficienza energetica (articolo 6)

Le relazioni supplementari devono indicare i coefficienti nazionali adottati in conformità con l'allegato IV.

La prima relazione supplementare deve comprendere una breve descrizione del regime nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9.

.

3.3. Audit energetici e sistemi di gestione (articolo 7)

Le relazioni supplementari devono indicare:

- a) il numero di audit energetici realizzati nel triennio precedente;
- b) il numero di audit energetici realizzati nelle grandi imprese nel triennio precedente;
- c) il numero di grandi imprese presenti nel territorio dello Stato membro, specificando a quali di esse sia applicabile l'articolo 7, paragrafo 3.

3.4. Promozione di sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento (articolo 10)

Le relazioni supplementari devono comprendere una valutazione dei progressi realizzati nell'attuazione dei piani nazionali in materia di riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

3.5. Trasformazione dell'energia (articolo 11)

— Le relazioni supplementari devono comprendere una sintesi non riservata degli inventari di dati di cui all'articolo 11, conformemente ai requisiti di cui all'allegato X.

3.6. Trasmissione e distribuzione dell'energia (articolo 12)

⁴⁵ Raccomandazioni sui metodi di verifica e di calcolo nel quadro della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

- La prima relazione supplementare e le successive relazioni da presentare in seguito ogni 10 anni devono comprendere piani per valorizzare le potenzialità di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'elettricità di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.7. *Disponibilità di regimi di certificazione (articolo 13)*

Le relazioni supplementari devono riportare informazioni sui regimi nazionali di certificazione disponibili o sui regimi equivalenti di qualificazione per i fornitori di servizi energetici, di audit energetici e misure di miglioramento dell'efficienza.

3.8. *Servizi energetici (articolo 14)*

Le relazioni supplementari devono indicare un link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi e i registri nazionali dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 14.

3.9. *Altre misure per promuovere l'efficienza energetica (articolo 15)*

La prima relazione supplementare deve comprendere un elenco delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

ALLEGATO XV
Tavola di concordanza

Direttiva 2006/32/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3, lettera a)	Articolo 1, punto 1)
Articolo 3, lettera b)	--
Articolo 3, lettera c)	--
Articolo 3, lettera d)	--
--	Articolo 2, punto 2)
Articolo 3, lettera e)	Articolo 2, punto 3)
Articolo 3, lettera f)	--
Articolo 3, lettera g)	--
Articolo 3, lettera h)	--
Articolo 3, lettera i)	--
--	Articolo 2, punto 4)
--	Articolo 2, punto 5)
--	Articolo 2, punto 6)
Articolo 3, lettera j)	Articolo 2, punto 13)
Articolo 3, lettera k)	--
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 12)
Articolo 3, lettera m)	--
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 10)
Articolo 3, lettera o)	Articolo 2, punto 7)
Articolo 3, lettera p)	Articolo 2, punto 8)

Articolo 3, lettera q)	Articolo 2, punto 9)
Articolo 3, lettera r)	--
Articolo 3, lettera s)	--
--	Articolo 2, punto 11)
--	Articolo 2, punto 14)
--	Articolo 3
Articolo 4	--
Articolo 5	Articolo 4, articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 6, lettere b) e c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lettera a), 8, 9 e 10
Articolo 7, paragrafo 1	--
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 15, paragrafo 1, ultimo trattino
Articolo 7, paragrafo 3	--
Articolo 8	Articolo 13, paragrafo 1
--	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 1	--
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 14, lettere b), c) ed e)
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 4
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 11	--
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2	--
--	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 12, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 8, paragrafo 2
--	Articolo 9
--	Articolo 11
--	Articolo 12, paragrafi 1 e 2
--	Articolo 14, lettere a) e d)
--	Articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)
--	Articolo 15, paragrafo 2
--	Articolo 16
Articolo 14, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 14, paragrafo 3	--
Articolo 14, paragrafi 4 e 5	Articolo 19, paragrafi 4 e 5
--	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 2	--
Articolo 15, paragrafo 3	--
Articolo 15, paragrafo 4	--
--	Articolo 18
--	Articolo 19, paragrafo 7
--	Articolo 19, paragrafo 8
--	Articolo 19, paragrafo 9
--	Articolo 19, paragrafo 10
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Allegato I	--

Allegato II	Allegato IV
Allegato III	--
Allegato IV	--
Allegato V	--
Allegato VI	Allegato III
--	Allegato V
--	Allegato VI
--	Allegato VII
--	Allegato VIII
--	Allegato IX
--	Allegato X
--	Allegato XI
--	Allegato XII
--	Allegato XIII
--	Allegato XIV
--	Allegato XV
Direttiva 2004/8/CE	La presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 1
Articolo 3, lettera a)	Articolo 2, punto 15)
Articolo 3, lettera b)	Articolo 2, punto 17)
Articolo 3, lettera c)	Articolo 2, punto 16)
Articolo 3, lettera d)	Articolo 2, punto 18)
articolo 3, lettera e)	--
Articolo 3, lettera f)	--
Articolo 3, lettera g)	Articolo 2, punto 20)
Articolo 3, lettera h)	--

Articolo 3, lettera i)	Articolo 2, punto 19)
Articolo 3, lettera j)	--
Articolo 3, lettera k)	Articolo 2, punto 21)
Articolo 3, lettera l)	Articolo 2, punto 22)
Articolo 3, lettera m)	Articolo 2, punto 24)
Articolo 3, lettera n)	Articolo 2, punto 23)
Articolo 3, lettera o)	--
--	Articolo 2, punto 25)
--	Articolo 2, punto 26)
--	Articolo 2, punto 27)
Articolo 4, paragrafo 1	Allegato II, lettera f), primo trattino
--	Articolo 10, paragrafi da 1 a 9
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 10, paragrafo 10, terzo trattino
Articolo 4, paragrafo 3	--
Articolo 5	Articolo 10, paragrafo 10, primo e secondo trattino
Articolo 6	--
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 11
Articolo 7, paragrafo 2	--
Articolo 7, paragrafo 3	--
Articolo 8	Articolo 12, paragrafo 5
--	Articolo 12, paragrafo 6
--	Articolo 12, paragrafo 7
Articolo 9	--
Articolo 10, paragrafi 1 e 2	--
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 11	--

Articolo 12	--
Articolo 13	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 14	--
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 16	--
Articolo 17	Articolo 23
Articolo 18	Articolo 24
Allegato I	Allegato I, parte II
Allegato II	Allegato I, parte I
--	Allegato I, parte III
Allegato III	Allegato II
Allegato IV	--

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB⁴⁶

ENERGIA [32]

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁴⁷
- La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La proposta si iscrive nella strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Essa contribuisce direttamente al conseguimento di uno dei cinque obiettivi prioritari della citata strategia, ovvero un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico n.:

N. 3: Conseguire una riduzione del 20% del consumo di energia dell'Unione europea

N. 4: Promuovere le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica nei trasporti, nel settore residenziale/terziario e nell'industria, cercando di rimuovere gli ostacoli di tipo non tecnologico (Programma Energia intelligente — Europa).

Attività ABM/ABB interessate:

N. 3: 32 04 03

N. 4: 32 04 06

⁴⁶ ABM: Activity-Based Management — ABB: Activity Based Budgeting.

⁴⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta avrà un'incidenza positiva sulla sicurezza dell'approvvigionamento in Europa, contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici e avrà effetti positivi sulla crescita economica e l'occupazione. I risparmi in campo energetico liberano risorse finanziarie che potrebbero essere reinvestite in altri ambiti economici e contribuire ad alleggerire i bilanci pubblici sotto pressione. Per i singoli cittadini efficienza energetica significa bollette meno onerose. La proposta contempla inoltre misure atte a contrastare la cosiddetta "povertà energetica". Infine, produrre di più utilizzando meno energia dovrebbe migliorare la competitività dell'industria europea e conferirle un ruolo di leadership nei mercati mondiali delle tecnologie per l'efficienza energetica.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Nell'ambito della proposta in oggetto gli Stati membri dovranno riferire annualmente alla Commissione sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva, utilizzando una serie di indicatori (ad esempio, consumo di energia primaria, indicatori di attività in una serie di settori, quali industria, residenziale e terziario, trasporti, approvvigionamento energetico, superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici ristrutturata in un anno). Gli Stati membri sono inoltre tenuti a riferire, ogni tre anni, su una serie di indicatori di attuazione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Nel breve termine la proposta si prefigge di contribuire in modo significativo all'obiettivo di efficienza energetica fissato dall'Unione europea per il 2020 e alla realizzazione della strategia UE 2020. Nel lungo termine la proposta ha l'obiettivo di continuare a migliorare l'efficienza energetica nell'Unione europea oltre la data del 2020.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'Unione europea si è fissata l'obiettivo di conseguire nel 2020 un risparmio del 20% di energia primaria e lo ha incluso tra i cinque obiettivi principali della strategia Europa 2020. L'attuale quadro strategico a livello di Unione europea e di Stati membri non è riuscito a valorizzare le potenzialità di risparmio energetico.

Le sfide in campo energetico che la presente proposta vuole affrontare (sicurezza dell'approvvigionamento energetico, sostenibilità e cambiamenti climatici e competitività dell'Unione europea) riguardano l'Unione europea nel suo complesso e, pertanto, è necessaria una risposta collettiva a livello unionale per garantire che gli interventi siano coordinati e gli obiettivi condivisi siano conseguiti in modo più efficiente.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Il quadro attuale in materia di efficienza energetica abrogato dalla presente proposta, ovvero le direttive sui servizi energetici e sulla cogenerazione, non ha permesso, a causa

della scarsa incisività delle disposizioni, di valorizzare le potenzialità esistenti in materia di risparmio energetico. La presente proposta si prefigge di rimediare alle lacune delle due direttive citate, rafforzando e migliorando la chiarezza del testo e fissando obblighi chiari.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è strettamente correlata alla strategia Europa 2020 e all'iniziativa "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse". Essa è in linea e complementare con le politiche sociali, climatiche e energetiche dell'Unione europea.

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– L'attuazione potrebbe cominciare nel 2012 in funzione dell'avanzamento dell'iter legislativo

– seguita da un funzionamento a ritmo regolare.

1.7. Modalità di gestione previste⁴⁸

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità⁴⁹

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

La parte preponderante dell'attuazione della proposta sarà di competenza degli Stati membri. La Commissione realizzerà una serie di studi e valutazioni nonché azioni di monitoraggio e di supporto dell'attuazione a livello nazionale (mediante una serie di iniziative di cooperazione quali il progetto di azioni concertate).

⁴⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁴⁹ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

Precisare frequenza e condizioni.

Gli Stati membri sono tenuti a inviare: i) relazioni annuali su una serie di indicatori di base in materia di energia e applicazione; e ii) relazioni triennali contenenti informazioni più circostanziate sull'attuazione della direttiva e sulle misure e strategie nazionali in materia di efficienza energetica.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi connessi con l'applicazione della direttiva sono illustrati nel piano di attuazione che accompagna la proposta e riguardano la fase di recepimento e di attuazione, come pure i rischi interni ed esterni.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Il piano di attuazione prevede interventi correttivi per affrontare i rischi individuati. Ad esempio un dialogo e una cooperazione rafforzati con gli Stati membri, nell'ambito delle azioni concertate e a livello bilaterale, requisiti in materia di tavole di concordanza e la definizione di sanzioni in caso di non conformità. È prevista inoltre la valutazione da parte della Commissione delle relazioni annuali e triennali. La Commissione potrebbe inoltre pubblicare raccomandazioni.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

La proposta non incide sulla parte operativa del bilancio UE. Non sono stati identificati rischi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽⁵⁰⁾	di paesi EFTA ⁵¹	di paesi candidati ⁵²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
1A	32.04.03 [Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia]	SD	No	No	No	No
1A	32.04.06 [Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma "Energia intelligente — Europa"]	SD	Si	Si	No	No

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione — **No**

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

⁵⁰ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

⁵¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵² Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

LA PROPOSTA SARÀ ATTUATA UTILIZZANDO IL BILANCIO ESISTENTE E NON INCIDERÀ SUL QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

Mio di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	[Rubrica 1A]
--	--------	--------------

DG: <ENER>			Anno N ⁵³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi										
Numero della linea di bilancio 32.04.03	Impegni	(1)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,4
	Pagamenti	(2)	0,06	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,26
Numero della linea di bilancio 32.04.06	Impegni	(1a)	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	33,6
	Pagamenti	(2a)	1,44	3,36	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	28,8
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁴										
Numero della linea di bilancio 32010406		(3)								
TOTALE degli stanziamenti per la DG <ENER>	Impegni	=1+1a +3	5	5	5	5	5	5	5	35,0
	Pagamenti	=2+2a +3	1,5	3,56	5	5	5	5	5	30,06

⁵³ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	5	5	5	5	5	5	5	35,0
	Pagamenti	(5)	1,5	3,56	5	5	5	5	5	30,06
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <1A> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	5	5	5	5	5	5	5	35,0
	Pagamenti	=5+ 6	1,5	3,56	5	5	5	5	5	30,06

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	5	5	5	5	5	5	5	35,0
	Pagamenti	=5+ 6	1,5	3,56	5	5	5	5	5	30,06

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio di EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
DG: <ENER>									
• Risorse umane		0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	5,089
• Altre spese amministrative		0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,602
TOTALE DG <ENER>		0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	5,691

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale		(Totale impegni = totale pagamenti)	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	5,691
--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio di EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁵⁵	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE	
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale		Impegni	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	40,691
		Pagamenti	2,313	4,373	5,813	5,813	5,813	5,813	5,813	35,751

⁵⁵ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di nuovi stanziamenti operativi (l'iniziativa rientra nel quadro finanziario attuale)
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)										TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo di risultato ⁵⁶	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Totale totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. 3: realizzare una riduzione del 20% del consumo di energia dell'UE rispetto alle proiezioni PRIMES per il 2020.																				
Risultato	Studio	1	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	7	1,4
Totale parziale Obiettivo 3			0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	7	1,4	
OBIETTIVO SPECIFICO n. 4: promuovere le energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica nei trasporti, nel settore residenziale/terziario e nell'industria, cercando di rimuovere gli ostacoli di tipo non tecnologico (Programma Energia intelligente — Europa).																				
Risultato	Studio	1,4	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	2	2,8	14	19,6
Risultato	Azioni concertate	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	0,3	2	2,1	14
Totale parziale Obiettivo 4			2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	2,3	4,8	16,1	33,6
COSTO TOTALE				5		5		5		5		5		5		5		5		35

⁵⁶ I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite ...)

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito: (l'iniziativa rientra nel quadro finanziario attuale)

Il fabbisogno di risorse amministrative è coperto dai fondi della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati, se del caso, dallo stanziamento supplementare che può essere concesso alla DG responsabile nell'ambito della procedura di assegnazione annuale, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Mio di EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁵⁷	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	5,089
Altre spese amministrative	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,602
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	5,691
Esclusa la RUBRICA 5⁵⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa								
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
TOTALE	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	5,691

⁵⁷

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁵⁸

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane attualmente ripartite come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁵⁹							
XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy⁶⁰	— in sede ⁶¹						
	— nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727	0,727

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere

Funzionari e agenti temporanei	Intraprendere azioni adeguate per dare attuazione agli obblighi che incombono alla Commissione (ad esempio, analizzare le relazioni degli Stati membri, avviare e supervisionare studi, effettuare analisi, mettere a punto programmi di sostegno all'attuazione, monitorare l'attuazione)
Personale esterno	

⁵⁹ AC= agente contrattuale; INT = Intérimaires; JED= giovane esperto in delegazione (Jeune Expert en Délégation); AL= Agente locale; END= Esperto nazionale distaccato.

⁶⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁶¹ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
.....

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁶².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.
.....

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

⁶² Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶³					... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

....

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

....

⁶³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.